

CAPITOLATO GENERALE D' APPALTO

INDICE GENERALE

Sezione lavori

- Capitolo I - NORME GENERALI
- Capitolo II - SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI, TUTELA
DEI LAVORATORI E DELL'AMBIENTE
- Capitolo III - ESECUZIONE DEI LAVORI
- Capitolo IV - CONTABILITA' E PAGAMENTI
- Capitolo V - DANNI E CONTROVERSIE

Sezione servizi

- Capitolo I - NORME GENERALI
- Capitolo II - SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI, TUTELA
DEI LAVORATORI E DELL'AMBIENTE
- Capitolo III - PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
- Capitolo IV - CONTABILITA' E PAGAMENTI
- Capitolo V - DANNI E CONTROVERSIE

INDICE – SEZIONE LAVORI

CAPITOLO I - NORME GENERALI	8
Art. 1 - Contenuti e applicabilità del Capitolato.....	8
Art. 2 - Definizioni	8
Art. 3 - Contratto	9
Art. 4 - Responsabilità dell'Appaltatore	9
Art. 5 - Rappresentante dell'Appaltatore	11
Art. 6 - Direttore di cantiere	11
Art. 7 - Direzione dei lavori	12
Art. 8 - Condizioni locali	13
Art. 9 - Progetto.....	13
Art. 10 - Subappalti.....	14
Art. 11 - Raggruppamento Temporaneo di Imprese	15
Art. 12 - Assicurazioni	15
Art. 13 - Oneri a carico del Committente.....	16
Art. 14 - Oneri a carico dell'Appaltatore	16
Art. 15 - Riservatezza del Contratto	19
Art. 16 - Rinvenimento di reperti di interesse storico, artistico, archeologico.....	20
Art. 17 - Brevetti, marchi, licenze e altre opere dell'ingegno	20
 CAPITOLO II - SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI, TUTELA DEI LAVORATORI E DELL'AMBIENTE	 21
Art. 18 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.....	21
Art. 19 - Struttura di prevenzione, protezione ed emergenza	21
Art. 20 - Segnalazione di infortuni, incidenti e malattie professionali	22
Art. 21 - Trattamento e tutela del personale dell'Appaltatore.....	22
Art. 22 - Organizzazione della salute e sicurezza in Cantiere	23
Art. 23 - Inadempienze in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	23
Art. 24 - Ambiente e Incolumità pubblica	23
 CAPITOLO III - ESECUZIONE DEI LAVORI	 25
Art. 25 - Consegna dei lavori all'Appaltatore	25
Art. 26 - Programma dei lavori	25
Art. 27 - Personale dell'Appaltatore e dei subappaltatori	26
Art. 28 - Cantiere	26

Art. 29 - Ispezioni e rilevamenti statistici	27
Art. 30 - Variazioni all'Opera (aumenti, diminuzioni, aggiunte, soppressioni, modifiche)	27
Art. 31 - Materiali forniti dall'Appaltatore	28
Art. 32 - Custodia dei materiali forniti dal Committente	28
Art. 33 - Montaggio dei materiali forniti dal Committente	29
Art. 34 - Accettazione dei materiali forniti dall'Appaltatore.....	29
Art. 35 - Modalità di esecuzione dei lavori.....	30
Art. 36 - Termini di ultimazione dei lavori - Penale per ritardi	31
Art. 37 - Proroghe.....	31
Art. 38 - Sospensione dei lavori a richiesta del Committente.....	32
Art. 39 - Consegna dell'Opera o di sue parti.....	33
Art. 40 - Verifica tecnica e chiusura del Contratto.....	33

CAPITOLO IV – CONTABILITA' E PAGAMENTI

Art. 41 - Documenti amministrativi e contabili	35
Art. 42 - Giornale dei lavori.....	35
Art. 43 - Contabilizzazione dei lavori.....	36
Art. 44 - Riserve	37
Art. 45 - Prezzi	38
Art. 46 - Invariabilità prezzi	39
Art. 47 - Formazione di nuovi prezzi	39
Art. 48 - Fatturazione	40
Art. 49 - Pagamenti	40
Art. 50 - Incedibilità dei crediti.....	41
Art. 51 - Garanzie dell'Opera.....	41

CAPITOLO V - DANNI E CONTROVERSIE.....

Art. 52 - Legge regolatrice del Contratto e lingua ufficiale	42
Art. 53 - Infortuni e/o danni a persone, cose e animali	42
Art. 54 - Danni.....	43
Art. 55 - Foro competente e Controversie	43
Art. 56 - Fallimento/procedure concorsuali dell'Appaltatore	44
Art. 57 - Recesso dal Contratto da parte del Committente.....	45
Art. 58 - Risoluzione.....	46
Art. 59 - Cause di forza maggiore	48
Art. 60 - Cessione del Contratto.....	48
Art. 61 - Cessione o affitto d'azienda o di ramo d'azienda	49
Art. 62 - Variazione dell'assetto societario o gestionale	49

INDICE – SEZIONE SERVIZI

CAPITOLO I - NORME GENERALI	51
Art. 1 - Contenuti e applicabilità del Capitolato	51
Art. 2 - Definizioni	51
Art. 3 - Contratto	52
Art. 4 - Responsabilità dell'Appaltatore	52
Art. 5 - Rappresentante dell'Appaltatore	53
Art. 6 - Direttore di cantiere	54
Art. 7 - Condizioni locali	54
Art. 8 - Disegni e/o documentazione tecnica	55
Art. 9 - Subappalti	55
Art. 10 - Raggruppamento Temporaneo di Imprese	56
Art. 11 - Assicurazioni	57
Art. 12 - Oneri a carico del Committente	57
Art. 13 - Oneri a carico dell'Appaltatore	57
Art. 14 - Riservatezza del Contratto	61
Art. 15 - Proprietà	61
Art. 16 - Brevetti, marchi, licenze e altre opere dell'ingegno	62
CAPITOLO II - SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI, TUTELA DEI LAVORATORI E DELL'AMBIENTE	63
Art. 17 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	63
Art. 18 - Struttura di prevenzione, protezione ed emergenza	63
Art. 19 - Segnalazione di infortuni, incidenti e malattie professionali	64
Art. 20 - Trattamento e tutela del personale dell'Appaltatore	64
Art. 21 - Organizzazione della salute e sicurezza	65
Art. 22 - Inadempienze in materia di salute e sicurezza sul lavoro	65
Art. 23 - Ambiente e Incolumità pubblica	65
CAPITOLO III - PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	67
Art. 24 - Inizio della prestazione del Servizio	67
Art. 25 - Programma delle attività	67
Art. 26 - Personale dell'Appaltatore e dei subappaltatori	68
Art. 27 - Ispezioni e rilevamenti statistici	68
Art. 28 - Variazioni al Servizio (aumenti, diminuzioni, aggiunte, soppressioni, modifiche)	69
Art. 29 - Materiali forniti dall'Appaltatore	70
Art. 30 - Modalità di esecuzione della prestazione del Servizio	70

Art. 31 - Termini di ultimazione delle attività - Penale per ritardi.....	71
Art. 32 - Proroghe	71
Art. 33 - Sospensione delle attività a richiesta del Committente	72
Art. 34 - Controlli e accettazione del Servizio o di sue parti	73
Art. 35 - Verifica e chiusura del Contratto.....	73
CAPITOLO IV - CONTABILITA' E PAGAMENTI.....	75
Art. 36 - Documenti contabili	75
Art. 37 - Contabilizzazione della prestazione del Servizio	75
Art. 38 - Riserve.....	75
Art. 39 - Prezzi.....	76
Art. 40 - Invariabilità prezzi.....	77
Art. 41 - Formazione di nuovi prezzi	77
Art. 42 - Fatturazione	78
Art. 43 - Pagamenti.....	78
Art. 44 - Incedibilità dei crediti	78
Art. 45 - Garanzie	79
CAPITOLO V - DANNI E CONTROVERSIE.....	80
Art. 46 - Legge regolatrice del Contratto e lingua ufficiale	80
Art. 47 - Infortuni e/o danni a persone, cose e animali	80
Art. 48 - Danni	81
Art. 49 - Foro competente e Controversie	81
Art. 50 - Fallimento/procedure concorsuali dell'Appaltatore	82
Art. 51 - Recesso dal Contratto da parte del Committente.....	82
Art. 52 - Risoluzione.....	83
Art. 53 - Cause di forza maggiore	84
Art. 54 - Cessione del Contratto	85
Art. 55 - Cessione o affitto d'azienda o di ramo d'azienda	85
Art. 56 - Variazione dell'assetto societario o gestionale	86

Sezione lavori

CAPITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Contenuti e applicabilità del Capitolato

Il presente Capitolato Generale d'Appalto di lavori (in seguito denominato "Capitolato Generale") contiene le disposizioni di carattere generale che regolano e si applicano ai lavori oggetto di ogni contratto d'appalto stipulato dal Committente con le imprese assuntrici dei lavori (in seguito denominato "Contratto"), indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei lavori.

Art. 2 - Definizioni

Agli effetti delle disposizioni del Capitolato Generale si intendono per:

Appaltatore

Il soggetto che si obbliga, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, al compimento dell'Opera, secondo quanto definito contrattualmente.

Committente

Il soggetto per conto del quale l'intera Opera viene realizzata.

Cantiere

I luoghi in cui viene realizzata l'Opera e attuata l'attività di ufficio nonché quelli in cui vengono ospitati i mezzi, le attrezzature, i materiali, le costruzioni provvisorie e tutto quanto necessario per l'esecuzione dell'Opera.

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/08.

Coordinatore per la progettazione

Il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/08.

Opera

L'Opera realizzata in esecuzione dei lavori disciplinati dal Contratto.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Il soggetto, in possesso di attitudini e capacità adeguate, incaricato dall'Appaltatore, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni (in seguito denominato "D.Lgs. 81/08").

Responsabile dei lavori

Il soggetto che può essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'Opera, ai sensi dell'art. 89 lettera c) del D.Lgs. 81/08.

Art. 3 - Contratto

Per "Contratto" si intende l'insieme delle disposizioni e dei documenti, incluso il presente Capitolato Generale, che regolano i rapporti tra le Parti ai fini della realizzazione dell'Opera, fermo restando in ogni caso il rispetto delle norme di legge inderogabili.

In caso di lacuna nelle disposizioni e nei documenti suddetti, si farà ricorso alle norme di legge applicabili.

Art. 4 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore esegue i lavori sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Committente e di Terzi anche in relazione alla verifica del progetto affidatogli dal Committente.

L'Appaltatore deve garantire l'esecuzione dei lavori a norma di Legge e di Contratto e assicurare la propria presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata degli stessi.

L'Appaltatore garantisce inoltre che tutto il personale utilizzato è in possesso della professionalità specifica richiesta in base alle esigenze tecnico-organizzative dei lavori oggetto del Contratto.

L'Appaltatore è sempre responsabile della disciplina e del buon ordine nel Cantiere e ha l'obbligo di osservare e fare osservare al proprio personale, e a quello dei propri subappaltatori e/o collaboratori e/o consulenti e/o subfornitori, le norme di legge vigenti, di regolamento e di Contratto nonché le eventuali disposizioni emanate dal Committente.

Sono in ogni caso di competenza e responsabilità dell'Appaltatore tutte le incombenze relative a:

- la gestione del Cantiere;
- l'adozione delle misure di buona tecnica e di sicurezza;
- l'esercizio del potere organizzativo, direttivo e di sorveglianza nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto;
- la gestione e il coordinamento dei subappaltatori e/o collaboratori e/o consulenti e/o subfornitori;
- la custodia dei materiali forniti dal Committente;
- il controllo e la manutenzione dei mezzi d'opera, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle opere provvisorie.

L'Appaltatore è inoltre responsabile di tutti i danni diretti e/o indiretti che dovessero verificarsi per qualsiasi motivo comunque connesso con l'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto, nei confronti di persone e/o beni/merci del Committente e/o di Terzi, perdite e/o smarrimenti compresi.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia, dall'imprudenza o dalla negligenza del proprio personale preposto alla organizzazione, conduzione ed esecuzione dei lavori, così anche del personale dei subappaltatori e/o collaboratori e/o consulenti e/o subcontraenti.

L'Appaltatore deve tenere il Committente indenne e sollevato da ogni responsabilità, mallevandolo in caso di richieste o pretese di Terzi e/o di suoi dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti e/o subfornitori e/o subappaltatori e/o del personale del Committente stesso.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a osservare e a far osservare, a tutto il personale addetto, le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di tutela dell'ambiente e dell'incolumità pubblica.

Art. 5 - Rappresentante dell'Appaltatore

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente, deve farsi rappresentare da persona fornita dei necessari requisiti di idoneità tecnico/morale (di seguito "Rappresentante").

Al Rappresentante, l'Appaltatore deve formalmente conferire tutte le facoltà e i più ampi poteri decisionali necessari per l'esecuzione dei lavori finalizzati, a norma di Contratto, alla realizzazione dell'Opera nonché per rappresentarlo nei confronti del Committente.

L'Appaltatore deve comunicare, per iscritto al Committente, il nominativo del Rappresentante prima dell'inizio dei lavori.

Il Rappresentante deve, per tutta la durata dei lavori, garantire la propria presenza sul luogo di lavoro.

L'Appaltatore rimane, in ogni caso, sempre responsabile dell'operato del suo Rappresentante.

Il Committente ha facoltà di esigere, in ogni momento dell'esecuzione del Contratto, la comunicazione da parte dell'Appaltatore, anche più di una volta, di un nuovo Rappresentante, senza che per questo debba accordare alcuna indennità di sorta all'Appaltatore o al Rappresentante sostituito.

Il Rappresentante può coincidere con il Direttore di cantiere e/o Direttore tecnico (figura presente nell'organizzazione dell'Appaltatore).

Art. 6 - Direttore di cantiere

Il Direttore di cantiere è nominato dall'Appaltatore e deve essere dotato delle necessarie qualità e capacità professionali.

L'Appaltatore comunica il nominativo del Direttore di cantiere per iscritto al Committente e alle Autorità competenti, prima dell'inizio dei lavori.

Il Direttore di cantiere deve avere piena conoscenza delle condizioni di fatto e di luogo in cui si svolgono i lavori e, in nome e per conto dell'Appaltatore, assicura l'esecuzione dell'Opera mediante l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere e assume gli obblighi e le responsabilità relative alla gestione dei lavori a norma di Legge e di Contratto e dei regolamenti in vigore.

Il Direttore di cantiere può coincidere con il Rappresentante.

Art. 7 - Direzione dei lavori

La Direzione dei lavori ha l'incarico di controllare, nell'esclusivo interesse del Committente, il perfetto e regolare adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni contrattuali.

Alla Direzione dei lavori competono, a titolo esemplificativo, le seguenti funzioni:

- verificare, mediante controlli e prove durante l'esecuzione dei lavori, che le quantità e la qualità dei materiali impiegati siano conformi a quanto stabilito nel Contratto;
- controllare che i lavori vengano eseguiti a regola d'arte, nei tempi e secondo i programmi d'avanzamento stabiliti dal Contratto o successivamente concordati;
- accettare i lavori o rifiutare quelli che non risultino realizzati secondo le prescrizioni del Contratto o che comunque non siano rispondenti alle norme di una corretta esecuzione tecnica;
- presenziare ai collaudi tecnici e funzionali dell'Opera e, se necessario, promuoverne l'esecuzione;
- curare la stesura dei documenti relativi alla contabilità dei lavori e sottoscriverli, ovvero verificarli e sottoscriverli qualora redatti dall'Appaltatore;
- verificare il corretto, completo e tempestivo adempimento di tutti gli obblighi, anche di natura burocratico/amministrativa, posti a carico dell'Appaltatore e/o dei suoi subappaltatori nei confronti del Committente e/o di Terzi.

Per l'espletamento dei suoi compiti, la Direzione dei lavori ha, in qualsiasi momento, diritto di accesso al Cantiere, ai magazzini e agli uffici di cantiere dell'Appaltatore.

Ogni rapporto tra le Parti in Cantiere, deve intercorrere esclusivamente tra la Direzione dei lavori e l'Appaltatore o il suo Rappresentante.

I controlli effettuati dalla Direzione dei lavori per conto del Committente, non sollevano l'Appaltatore dall'esclusiva responsabilità dei lavori appaltati e non pregiudicano i relativi diritti del Committente.

In relazione alla specificità dei lavori e laddove le norme vigenti lo richiedano il Committente nomina nell'ambito della struttura della Direzione dei lavori il Responsabile dei Lavori o il Responsabile Lavori/Direttore Lavori.

Art. 8 - Condizioni locali

Con la stipula del Contratto, l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza della natura, della entità, della destinazione dell'Opera nonché, per averne presa diretta visione, dei luoghi ove i lavori devono svolgersi, delle caratteristiche morfologiche, geolitologiche, idrografiche e climatiche dei luoghi medesimi, delle possibilità logistiche, delle condizioni di approvvigionamento idrico ed elettrico, delle vie di comunicazione e di accesso, dei mezzi di trasporto, delle condizioni sanitarie e ambientali, nonché di tutte le altre condizioni, ivi compresa l'eventuale presenza di servizi avio o interrati, che potrebbero influire sullo svolgimento dei lavori appaltati.

Di conseguenza l'Appaltatore, con la stipula del Contratto, assume espressamente a proprio carico il rischio dell'eventuale insorgere delle maggiori e impreviste difficoltà di esecuzione di cui all'art. 1664, 2° comma, C.C.

Art. 9 - Progetto

I disegni e gli altri documenti relativi al Contratto, siano essi di massima, definitivi o esecutivi, possono sempre essere modificati, anche sostanzialmente, dal Committente a suo insindacabile giudizio. L'Appaltatore in tal caso ha diritto a quanto previsto dall'Art. 30 "Variazioni all'Opera (aumenti, diminuzioni, aggiunte, soppressioni, modifiche)".

Il Committente si riserva di consegnare, anche nel corso dei lavori, eventuali disegni o documenti particolareggiati che si rendessero necessari.

Se previsto dal Contratto, l'Appaltatore deve elaborare il progetto esecutivo dell'Opera o di parte di essa che dovrà essere espressamente accettato dal Committente, ferma restando ogni responsabilità relativa a carico dell'Appaltatore; tale progetto deve essere firmato da professionista iscritto nell'apposito albo competente previsto dai vigenti ordinamenti professionali, corrispondere alle specifiche stabilite dal Committente ed essere conforme alle vigenti disposizioni di legge o alle normative specifiche di Enti preposti.

In ogni caso l'Appaltatore è tenuto a conservare tutti i disegni e documenti relativi ai suddetti progetti e a consegnarli al Committente, nella stesura aggiornata e definitiva, al termine dei lavori e comunque ogni volta che gli siano richiesti.

Art. 10 - Subappalti

Sono vietati i subappalti, salvo specifica autorizzazione scritta del Committente.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- al sussistere di tutte le condizioni di legge,
- all'idoneità del subappaltatore a eseguire i lavori affidatigli a regola d'arte e nel termine fissato,
- al rispetto dei limiti dell'ammontare massimo subappaltabile previsti dal Contratto e/o da norme vigenti,
- all'obbligo dell'Appaltatore di fare assumere al subappaltatore tutti gli obblighi e gli oneri, nessuno escluso, previsti per l'Appaltatore nel Contratto.

In caso di ricorso al subappalto senza la predetta autorizzazione, o nel caso venga successivamente accertata la carenza sin dall'inizio di una o più delle condizioni sopra elencate, il Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto ex art. 1456 C.C. mediante raccomandata A.R. all'Appaltatore, salvo il diritto del Committente alla rifusione di ogni danno subito o conseguente e di ogni spesa sostenuta.

Ove, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, venga meno una o più di tali condizioni in capo al subappaltatore o in caso di inadempimento anche parziale agli obblighi assunti da parte del subappaltatore, l'autorizzazione può essere revocata in ogni momento dal Committente.

La revoca dell'autorizzazione al subappalto non dà all'Appaltatore diritto alcuno di indennizzo, né di proroga dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori che dovrà immediatamente riprendere personalmente. E' fatto salvo il risarcimento a favore del Committente di ogni danno subito o conseguente e di ogni spesa sostenuta.

L'Appaltatore deve stipulare il contratto di subappalto solo successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Committente e deve stipularlo per iscritto.

L'Appaltatore resta il solo e completo responsabile - nei confronti del Committente - dei lavori anche affidati in subappalto nonché del coordinamento degli stessi anche ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori e della tutela dell'ambiente e dell'incolumità pubblica.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme di legge anche nei confronti del personale dipendente del subappaltatore, nel caso il medesimo risulti inadempiente.

Art. 11 - Raggruppamento Temporaneo di Imprese

In presenza di un raggruppamento temporaneo di imprese (nel seguito denominato RTI) il Committente, per tutta la durata del Contratto, intratterrà rapporti esclusivamente con la capogruppo mandataria.

Le imprese riunite sono comunque responsabili in solido nei confronti del Committente, nonché nei confronti dei subappaltatori, per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal Contratto, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, fermo restando la responsabilità solidale della capogruppo mandataria.

Le imprese riunite in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Art. 12 - Assicurazioni

L'Appaltatore, oltre ad essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, così come previsto dall'Art. 21 "Trattamento e tutela del personale dell'Appaltatore", deve provvedere, a propria cura e spese, alla stipula, con Compagnie di Assicurazioni di primaria importanza, di una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e verso i propri prestatori d'opera (R.C.v.T. e R.C.O.) con adeguato massimale a garanzia dei rischi derivanti dall'oggetto del Contratto.

In particolare, l'Appaltatore deve stipulare tutte quelle assicurazioni specifiche che siano richieste dalla tipologia dei lavori.

Le assicurazioni previste nel presente articolo devono avere efficacia sino al termine di tutti i lavori contrattualmente previsti, essere riattivabili in caso di interventi durante il periodo di garanzia contrattuale ed essere esercitabili sino a 60 (sessanta) giorni dopo la conclusione dei lavori.

Le polizze devono essere presentate al Committente prima dell'inizio dei lavori.

Le coperture assicurative stipulate dall'Appaltatore, in ogni caso, non limitano in alcun modo le responsabilità dello stesso a norma degli obblighi contrattuali e delle leggi vigenti.

Art. 13 - Oneri a carico del Committente

Sono a carico del Committente, se non specificato diversamente in Contratto:

- le prestazioni della Direzione dei lavori;
- le competenze dei collaudatori sia per i collaudi statici, dinamici e/o di funzionamento;
- le verifiche tecniche e amministrative per l'accettazione dell'Opera;
- l'esecuzione degli eventuali scavi stratigrafici, conseguenti al rinvenimento di reperti di interesse storico, artistico e archeologico.

Art. 14 - Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore e compresi nei prezzi contrattuali tutti gli oneri derivanti dal Contratto per consegnare l'Opera ultimata a regola d'arte e conforme alle disposizioni contrattuali.

A titolo meramente esemplificativo, si intendono in particolare a suo carico gli oneri per:

- le prestazioni della struttura di prevenzione, protezione di cui all'Art. 19 "Struttura di prevenzione, protezione ed emergenza";
- l'elaborazione dei documenti e l'attuazione di tutto quanto previsto all'Art. 18 "Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- reperire tutte le informazioni necessarie ed effettuare il rilevamento in loco in relazione alla presenza e all'esatta ubicazione di tutti quei servizi, sia in vista che protetti, sia aerei che interrati (cavi, tubazioni, cunicoli, linee elettriche, ecc.), che possano interessare l'area dei lavori, nonché porre in essere ogni necessaria azione al fine di evitare danni a persone, animali o cose o ritardi nella realizzazione dell'Opera;
- le coperture assicurative richieste nel Contratto e nel presente Capitolato Generale;
- le garanzie fidejussorie eventualmente richieste nel Contratto;
- i rilievi, i tracciamenti, i capisaldi (compresa la loro conservazione) e le misurazioni necessarie per la contabilità, per i controlli tecnici e funzionali e per le operazioni di consegna dell'Opera;
- lo svolgimento delle pratiche e i relativi oneri per l'ottenimento, dalle Autorità competenti e/o da Enti Pubblici o da soggetti privati, di permessi, certificati, licenze, autorizzazioni, ecc. necessari per lo svolgimento delle attività appaltate;

- la liquidazione degli eventuali danni agli aventi diritto, relativamente alle aree utilizzate dall'Appaltatore per la realizzazione dell'Opera, eccedenti quelle messe a disposizione dal Committente;
- l'acqua, l'energia elettrica, i servizi informatici e di telecomunicazione, occorrenti per i lavori e le relative opere di presa e derivazione;
- l'installazione e la manutenzione del Cantiere e comunque di attrezzature, idonee e adeguate all'importanza del lavoro assunto e ai termini di consegna convenuti, nonché, quando necessario, le recinzioni e gli impianti di illuminazione;
- i corrispettivi per l'occupazione di terreni o di banchine relative alle esigenze dei lavori e la liquidazione degli eventuali danni agli aventi diritto;
- le indagini geognostiche dei terreni e ogni altra indagine ritenuta necessaria dall'Appaltatore per la corretta esecuzione dei lavori;
- le cause di forza maggiore e/o eventi meteorologici non rientranti nelle previsioni di cui agli Artt. 37 "Proroghe" e 54 "Danni";
- garantire l'accesso e l'agibilità del Cantiere per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori e la costruzione di strade di servizio, quando necessarie;
- garantire il mantenimento del transito della circolazione ordinaria tramite deviazioni di strade pubbliche, private, costruzione di ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e tutte le opere provvisorie occorrenti che interessano il luogo ove si svolgono i lavori;
- garantire il mantenimento di pozzi, sorgenti, corsi d'acqua e/o impianti di irrigazione che interessano il luogo ove si svolgono i lavori;
- l'applicazione della segnaletica regolamentare diurna e notturna (cavalletti, cartelli, fanali, ecc.) nei tratti stradali e di transito pedonale interessati dai lavori;
- il carico, trasporto e scarico a piè d'opera, anche su/da vagoni ferroviari, di qualsiasi materiale, attrezzatura o mezzo d'opera inerente ai lavori appaltati;
- mantenere in buono stato di servizio i mezzi d'opera, le strade e i ponteggi di servizio occorrenti;
- il servizio di guardiania nel Cantiere;
- il deperimento (anche nel caso di danni e rotture dovuti a qualsiasi causa, ivi comprese quelle accidentali e per colpa di Terzi), lo smarrimento e il furto di materiali, di attrezzi, di mezzi d'opera, di attrezzature e di tutto quanto presente in Cantiere, compreso quanto l'Appaltatore ha avuto in consegna dal Committente;

- il ricovero e la custodia dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera, l'adozione delle protezioni e/o degli accorgimenti per impedirne l'uso, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e antincendio in vigore, nonché l'osservanza delle eventuali prescrizioni di carattere specifico impartite dal Committente per i materiali dati in consegna dallo stesso;
- le verifiche sulle opere eseguite, quali ad esempio: sondaggi, prelievi e relative prove su campioni;
- la raccolta, il carico, il trasporto e lo scarico degli sfridi di lavorazione e dei materiali di supero nei punti di raccolta indicati dal Committente;
- la raccolta, il carico, il trasporto e l'invio a recupero/smaltimento, presso impianti autorizzati, dei materiali inutilizzabili, dei detriti e dei rifiuti prodotti nell'attività appaltata nel rispetto della normativa vigente e, in qualità di produttore del rifiuto, la tenuta del registro di carico e scarico e la compilazione del formulario;
- lo sgombero del Cantiere a lavori ultimati e il successivo ripristino delle aree di lavoro e di Cantiere, nonché l'eventuale conservazione e recupero del materiale di fardaggio, la custodia, la modulazione su vagoni/automezzi qualora lo stesso debba essere restituito al fornitore mittente;
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali, le attrezzature necessari per eseguire i collaudi statici e/o di funzionalità, come stabilito dal Committente, compresi quelli in corso d'opera;
- la firma, da parte di professionista abilitato, quando richiesto dalle leggi vigenti, dagli Enti o dal Committente, di tutti i documenti prodotti;
- il coordinamento con il Committente, nonché con altri appaltatori/fornitori e/o Terzi che interferiscono nell'esecuzione dei lavori, nonché le conseguenze derivanti da dette interferenze;
- la partecipazione alle riunioni periodiche con il Committente, al fine di verificare l'avanzamento dei lavori;
- l'emissione di rapporti periodici riportante l'avanzamento fisico delle attività;
- la presa in carico della documentazione fornita dal Committente, nonché quella allegata alle Specifiche e la verifica di congruenza con l'attività da svolgere;
- tutte le spese, imposte e tasse di qualsiasi natura necessarie per lo svolgimento delle attività;
- le riparazioni, i ricambi, i carburanti, i lubrificanti e i materiali d'usura e di consumo dei mezzi utilizzati nell'esecuzione del Contratto;

- il controllo dello stato dei materiali nel punto di presa in consegna;
- le eventuali soste al carico e allo scarico che dovessero subire gli automezzi, e/o i carri ferroviari, i mezzi di sollevamento, le attrezzature e il personale utilizzato dall'Appaltatore;
- gli eventuali interventi in garanzia, comprendenti riparazioni, sostituzioni, prestazioni di mano d'opera ed eventuali forniture di materiali, da effettuarsi sollecitamente a seguito di segnalazione del Committente.

Art. 15 - Riservatezza del Contratto

Il Contratto deve essere considerato riservato fra le Parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto all'Appaltatore in conseguenza o in occasione dell'esecuzione del Contratto, non può essere usato né rivelato a Terzi senza il preventivo assenso del Committente.

In particolare, l'Appaltatore non può pubblicare notizie, disegni e fotografie riguardanti l'Opera, o autorizzare Terzi a farlo, senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente. L'Appaltatore è ritenuto direttamente responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni o documenti effettuata dai propri dipendenti, rappresentanti, incaricati e/o collaboratori e/o consulenti e/o subfornitori e/o subappaltatori e pertanto si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.

Gli obblighi di riservatezza rimangono tali, e quindi in vigore, anche dopo la naturale scadenza del Contratto o dopo la sua cessazione, qualsiasi possa essere la causa che l'avesse determinata, per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

Inoltre, alla data di scadenza o di cessazione del Contratto, l'Appaltatore si impegna a restituire al Committente, riconoscendone la proprietà, tutti i documenti, dati, report, ecc. sia su supporto cartaceo, che magnetico o ottico.

Art. 16 - Rinvenimento di reperti di interesse storico, artistico, archeologico

L'Appaltatore deve dare immediato avviso al Committente del rinvenimento di reperti di interesse storico, artistico, archeologico e deve provvedere alla loro custodia e protezione, sospendendo anche il lavoro ove dovuto o richiesto.

In caso di sospensione dei lavori l'Appaltatore ha diritto alla proroga del termine di ultimazione degli stessi, commisurata alla durata della sospensione e in relazione ai lavori interrotti.

In ogni caso, l'Appaltatore non ha diritto alcuno ad indennizzi o a maggiori oneri.

Art. 17 - Brevetti, marchi, licenze e altre opere dell'ingegno

L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere indenne e mallevare il Committente da ogni rivendicazione da chiunque avanzata in relazione a violazione di brevetti, di marchi, di licenze, modelli e di opere dell'ingegno concernenti l'utilizzazione di materiali, di macchinari, di mezzi, di apparecchiature, di impianti o di metodi di lavoro dallo stesso impiegati in ogni fase di esecuzione del Contratto.

E' in ogni caso considerata grave inadempienza dell'Appaltatore la violazione di qualsivoglia disposizione normativa, nazionale o internazionale, in materia di brevetti, marchi, licenze e ogni altra opera dell'ingegno.

In tal caso, fermo quanto sopra, tale violazione comporterà il diritto del Committente a risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c., che verrà comunicato mediante raccomandata A.R., nonché il diritto del Committente stesso al risarcimento di tutti i danni conseguenti e alla rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

L'Appaltatore terrà altresì manlevato e indenne il Committente da ogni pretesa sollevata da terzi in conseguenza della violazione di quanto previsto nel presente articolo.

CAPITOLO II - SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI, TUTELA DEI LAVORATORI E DELL'AMBIENTE

Art. 18 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza.

L'Appaltatore, pertanto, nell'ambito del Cantiere, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, al personale di cui si avvale, nonché ad eventuali subappaltatori e Terzi, tutte le norme di cui sopra e adottare ogni necessario provvedimento per garantire la salute, la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'Appaltatore ha altresì i seguenti obblighi:

- prendere conoscenza, curare e far curare l'osservanza degli eventuali regolamenti e disposizioni interne del Committente;
- coordinarsi e cooperare con il Committente, con altri eventuali appaltatori e/o Terzi legittimamente presenti in cantiere, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese e/o lavoratori autonomi. Qualora non fosse possibile eliminare totalmente i rischi, coordinarsi e cooperare al fine di gestirli al meglio;
- facilitare le verifiche che il Committente si riserva di effettuare direttamente o tramite Terzi, in relazione al rispetto delle norme di salute e sicurezza da parte dell'Appaltatore. Le stesse devono avvenire nel modo più agevole in ogni ambito e in ogni sede e l'Appaltatore deve altresì fornire tutta la documentazione richiesta, di volta in volta, a seconda delle necessità.

Art. 19 - Struttura di prevenzione, protezione ed emergenza

L'Appaltatore deve dotarsi di un'adeguata struttura di prevenzione e protezione ed emergenza i cui compiti sono quelli definiti dalla vigente legislazione e/o dalle disposizioni interne.

Tale struttura deve anche essere dimensionata in funzione della dislocazione e numero di fasi operative del Cantiere e della tipologia delle attività da svolgere.

Art. 20 - Segnalazione di infortuni, incidenti e malattie professionali

L'Appaltatore, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e comunque alla conclusione dei lavori, deve trasmettere al Committente il rapporto mensile delle ore lavorate e di tutti gli infortuni occorsi nel periodo.

Tale rapporto, redatto secondo le modalità richieste dal Committente, deve essere inviato anche in caso di assenza di infortuni.

L'Appaltatore deve tempestivamente segnalare al Committente i casi di malattie professionali denunciate durante lo svolgimento dei lavori.

In caso di infortuni mortali o gravi (primo certificato medico con prognosi superiore a 30 giorni) e di incidenti di particolare entità, l'Appaltatore, oltre ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti a suo carico dalla legislazione vigente, deve immediatamente informare il Committente e trasmettergli, entro 24 (ventiquattro) ore, una prima segnalazione sulle cause, le circostanze di tali eventi e le azioni intraprese.

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'infortunio, l'Appaltatore deve trasmettere al Committente una relazione contenente la dettagliata descrizione dell'evento e le azioni correttive adottate.

Art. 21 - Trattamento e tutela del personale dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto, nei confronti del proprio personale che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolga attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione dello stesso, all'osservanza delle norme di legge in campo assicurativo, retributivo, contributivo, assistenziale e previdenziale, nonché all'applicazione del contratto nazionale di lavoro di settore vigente. Le condizioni normative e retributive applicate non dovranno essere inferiori a quelle stabilite nei contratti nazionali di lavoro e negli accordi integrativi.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare e a far rispettare tutto quanto sopra anche ai propri subappaltatori e/o subfornitori e/o consulenti e/o collaboratori e a darne dimostrazione in ogni momento al Committente a sua semplice richiesta.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere al Committente copia dei documenti comprovanti la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa secondo le modalità e i contenuti di cui alla legislazione vigente.

Art. 22 - Organizzazione della salute e sicurezza in Cantiere

L'Appaltatore deve possedere una adeguata organizzazione in materia di salute e sicurezza e adottare, ed efficacemente attuare, un sistema procedurale che quantomeno regolamenti:

- la gestione degli infortuni;
- la gestione dei DPI;
- la gestione degli agenti chimici;
- la formazione/informazione dei lavoratori;
- l'informazione dei Terzi in Cantiere;
- gestione delle emergenze.

Art. 23 - Inadempienze in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Qualora dovesse essere accertata la mancata attuazione, anche parziale, delle norme di salute e sicurezza previste dalla legislazione e/o dalle disposizioni interne in materia, indipendentemente dalle azioni che dovranno essere intraprese dall'Appaltatore, il Committente, direttamente o tramite soggetti dallo stesso incaricati, si riserva il diritto di:

- ottenere l'allontanamento dal posto di lavoro di dipendenti dell'Appaltatore, di personale di cui si avvale nonché di eventuali subappaltatori;
- precludere l'inizio o il proseguimento di attività dell'Appaltatore e senza che questo dia diritto alcuno a favore dello stesso;
- risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 58 "Clausola risolutiva espressa".

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Committente al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 24 – Ambiente e Incolumità pubblica

L'Appaltatore, nel rispetto delle norme vigenti, deve organizzare e gestire le proprie attività adottando adeguate misure e accorgimenti impiantistici atti a minimizzare l'impatto sull'ambiente e a evitare pericoli per l'incolumità pubblica.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve prendere atto delle disposizioni interne/Sistema di Gestione Ambientale del Committente in materia di tutela dell'ambiente.

L'Appaltatore, sulla base di tali informazioni, provvede a rendere edotti i propri dipendenti, il personale di cui si avvale, nonché eventuali subappaltatori e Terzi.

Se durante lo svolgimento delle attività, si verificassero anomalie tali da provocare un impatto sull'ambiente e/o un pericolo per l'incolumità pubblica, l'Appaltatore deve tempestivamente mettere in atto tutte le necessarie misure di intervento e precauzione e darne comunicazione al Committente.

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare direttamente, o tramite Terzi di propria fiducia, apposite verifiche ispettive al fine di accertare il rispetto delle norme di tutela dell'ambiente e dell'incolumità pubblica da parte dell'Appaltatore. L'Appaltatore deve consentire e facilitare lo svolgimento di tali verifiche.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di legge e/o delle disposizioni interne/Sistema di Gestione Ambientale del Committente, il Committente si riserva la facoltà di interrompere parzialmente o totalmente le attività e inoltre, a fronte di un grave caso e/o di ripetuti casi di mancato rispetto delle suddette prescrizioni/disposizioni, di risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 58 "Clausola risolutiva espressa". E' fatto salvo il risarcimento a favore del Committente di ogni danno subito o conseguente e di ogni spesa sostenuta.

CAPITOLO III - ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 25 - Consegna dei lavori all'Appaltatore

Il Committente effettua la consegna dei lavori nel giorno e nel luogo stabiliti e comunicati in anticipo all'Appaltatore, redigendo un apposito verbale che verrà firmato dalle Parti.

Dalla data di tale verbale, decorrono i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori oggetto del Contratto.

Nel caso in cui il Committente consegni i lavori con ritardo, l'Appaltatore avrà solo diritto ad un corrispondente periodo di proroga.

La consegna dei lavori può avvenire anche per parti dell'Opera e in tempi diversi. In tal caso l'Appaltatore ha solo diritto a un corrispondente periodo di proroga, per le parti successive alla prima.

Art. 26 - Programma dei lavori

L'Appaltatore deve consegnare, se richiesto in Contratto, un dettagliato programma dei lavori, con un allegato grafico.

Tale programma deve precisare l'inizio, l'avanzamento periodico e il termine di ultimazione dei lavori, evidenziando in particolare quei lavori che devono ritenersi critici per il rispetto del programma stesso. L'Appaltatore deve precisare, inoltre, il numero e la qualifica della mano d'opera che si obbliga ad impiegare, nonché il tipo e la quantità delle attrezzature/apparecchiature, dei mezzi d'opera e degli impianti, specificando il loro termine di approntamento in Cantiere.

L'Appaltatore, comunque, si impegna a soddisfare ulteriori eventuali richieste del Committente relative al potenziamento della mano d'opera, sia come numero che come qualifica, e al potenziamento di attrezzature, apparecchiature, mezzi d'opera e impianti, anche durante lo svolgimento dei lavori, qualora essi non procedano secondo il programma consegnato.

Nel caso in cui il programma non venga ritenuto idoneo, in tutto o in parte, dal Committente, l'Appaltatore deve predisporre un nuovo programma e presentarlo al Committente stesso entro e non oltre il termine indicatogli nella comunicazione di quest'ultimo a mezzo della quale evidenzia l'inidoneità del programma precedente.

Il programma non vincola il Committente, il quale può sempre chiedere delle modifiche; esso è invece impegnativo per l'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore, per motivi a lui imputabili, non rispetti il programma stabilito o non presenti il programma modificato su richiesta del Committente entro il termine prescrittogli, il Committente stesso potrà avvalersi di quanto disposto dall'Art. 58 "Clausola risolutiva espressa" e, quindi, intervenire direttamente sui lavori con mezzi e personale proprio o di Terzi operanti per suo conto, addebitando all'Appaltatore tutti i maggiori oneri sostenuti.

Non sono riconosciuti all'Appaltatore gli eventuali maggiori oneri sostenuti per l'esecuzione dei lavori al di fuori dei tempi programmati per motivi imputabili all'Appaltatore.

Art. 27 - Personale dell'Appaltatore e dei subappaltatori

L'Appaltatore e i subappaltatori devono eseguire i lavori appaltati con personale tecnico e maestranze idonei, di provata capacità e adeguati numericamente e qualitativamente, affinché l'esecuzione avvenga nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e dei programmi.

Il Committente ha il diritto di ottenere la sostituzione del personale dell'Appaltatore, o dei subappaltatori presenti nel Cantiere, senza l'obbligo di specificarne il motivo e senza che per ciò debba accordare alcuna indennità di sorta all'Appaltatore o al personale sostituito.

Art. 28 - Cantiere

L'Appaltatore è tenuto ad installare, per l'esecuzione dei lavori, un Cantiere adeguato all'entità e all'importanza del lavoro assunto e ai termini di consegna convenuti.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Committente per furti o smarrimenti di materiale e/o di attrezzi di proprietà dell'Appaltatore e/o di suoi subappaltatori e/o incaricati dall'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore non può permettere visite di estranei al Cantiere, senza preventiva autorizzazione scritta del Committente e senza porre in essere ogni necessaria prescrizione di Legge.

Art. 29 - Ispezioni e rilevamenti statistici

Il Committente, la Direzione dei lavori e/o Terzi, espressamente incaricati dal Committente di seguire l'andamento dei lavori, hanno diritto di accedere in qualsiasi parte del Cantiere per eseguire ispezioni e/o rilevamenti riguardanti i lavori, i materiali, i mezzi e le attrezzature, sia in deposito che in corso di impiego.

L'Appaltatore ha l'obbligo di facilitare tali ispezioni e rilevamenti affinché avvengano nel modo più agevole; pertanto deve fornire, senza alcun compenso, tutti i rapporti di lavoro, le relazioni sull'andamento degli stessi, i diagrammi e le tabelle riassuntive che gli vengano richiesti, di volta in volta, a seconda delle necessità.

In particolare l'Appaltatore deve consentire il controllo dei libri contabili aggiornati relativi alla mano d'opera e al movimento dei materiali.

Il Committente ha facoltà di chiedere in visione, in ogni momento, i documenti e i registri relativi all'esecuzione del Contratto che l'Appaltatore è obbligato per legge a conservare in Cantiere.

Art. 30 - Variazioni all'Opera (aumenti, diminuzioni, aggiunte, soppressioni, modifiche)

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni all'Opera assunta con il Contratto.

Non viene pertanto riconosciuto all'Appaltatore alcun compenso per opere in variazione eseguite senza il consenso scritto del Committente e comunque non corrispondenti alle prescrizioni contrattuali. L'Appaltatore è tenuto alla rimessione in pristino allo stato iniziale, anche con demolizione delle opere arbitrariamente eseguite, e a risarcire i danni che per tale motivo possano derivarne al Committente.

Il Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di ordinare, anche durante l'esecuzione dei lavori, in deroga al disposto degli artt. 1660 e 1661 C.C., tutte le variazioni in incremento, riduzione o modifica che ritiene opportune o necessarie nei limiti in cui ciò sia consentito dalla legge (in particolare dalle applicabili previsioni del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e regolamentazione attuativa) senza procedere a una nuova procedura di affidamento.

L'Appaltatore è tenuto a eseguire i lavori secondo le prescrizioni ricevute, e avrà diritto al solo pagamento dei lavori effettivamente e correttamente eseguiti, alle stesse condizioni previste dal Contratto, nonché, ove la natura delle variazioni lo richieda, a una revisione dei tempi di consegna

dell'Opera e delle singole fasi della stessa.

Ove, per la natura delle variazioni ordinate o per altre ragioni oggettive, non sia possibile applicare le stesse condizioni di prezzo previste dal Contratto, il prezzo delle variazioni ordinate verrà quantificato secondo le modalità del successivo Art. 47 "Formazione di nuovi prezzi".

Il Committente esaminerà e prenderà in considerazione esclusivamente i compensi formalmente richiesti e idoneamente documentati.

Qualora la variazione sia stata necessaria per sopperire a deficienze organizzative e/o tecniche dell'Appaltatore o comunque per porre rimedio a errori od omissioni dell'Appaltatore nella progettazione o esecuzione dell'Opera, il Committente non riconoscerà compenso alcuno per la variazione e avrà la facoltà di rivalersi sull'Appaltatore per gli eventuali oneri sostenuti o da sostenere. A tal fine, si considerano errori e omissioni di progettazione, *inter alia*, l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

In caso di mancato accordo sui compensi per le prestazioni di cui alle variazioni ordinate dal Committente o sulle relative revisioni dei tempi di consegna dell'Opera:

- l'Appaltatore non può abbandonare il Cantiere e deve completare i lavori secondo le prescrizioni del Committente;
- la contabilizzazione dei lavori eseguiti avverrà secondo i prezzi contrattualmente individuati dal Committente;
- l'Appaltatore avrà diritto di formulare riserve, che saranno esaminate al termine dei lavori di cui al Contratto.

Le variazioni saranno comunicate formalmente dal Committente.

In nessun caso l'Appaltatore avrà diritto di recedere dal Contratto o risolvere lo stesso a seguito di variazioni richieste dal Committente in conformità alle previsioni del presente articolo.

Art. 31 - Materiali forniti dall'Appaltatore

L'Appaltatore deve utilizzare materiali aventi i requisiti prescritti dal Contratto.

Art. 32 - Custodia dei materiali forniti dal Committente

L'Appaltatore, all'atto della presa in consegna dei materiali (che comprendono anche le apparecchiature) forniti dal Committente, deve verificarne il perfetto stato, assumendosi, a partire da quel momento, la responsabilità per tutti i difetti che vengano constatati nel corso o alla fine dei lavori o durante le verifiche tecniche; deve inoltre firmare i relativi documenti di presa in consegna.

I materiali forniti dal Committente restano di proprietà dello stesso.

Per la custodia dei materiali, l'Appaltatore deve attenersi a tutte le norme di sicurezza, ambientali e antincendio in vigore e a tutte le prescrizioni che venissero stabilite dal Committente.

L'Appaltatore è, in ogni caso, responsabile del deterioramento, della distruzione, dello smarrimento o furto dei materiali e delle apparecchiature avute in consegna dal Committente.

E' onere dell'Appaltatore provvedere, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ad acquisire l'idonea documentazione per la movimentazione, il trasporto e lo stoccaggio dei materiali forniti dal Committente.

Art. 33 - Montaggio dei materiali forniti dal Committente

Quando l'Appaltatore esegue installazioni o montaggi dei materiali forniti dal Committente, deve attenersi a tutte le particolari prescrizioni tecniche e di sicurezza dettate dalla buona tecnica e/o dalle disposizioni normative e/o che il Committente eventualmente gli trasmette.

L'Appaltatore resta l'unico e completo responsabile delle installazioni o montaggi eseguiti, anche per quanto riguarda la loro conservazione fino all'avvenuta consegna al Committente.

In ogni caso l'Appaltatore esegue i lavori sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

Le disposizioni contenute nell'ultimo alinea dell'articolo precedente si applicano anche alle apparecchiature del Committente di cui al presente articolo.

Art. 34 - Accettazione dei materiali forniti dall'Appaltatore

I materiali dell'Appaltatore non possono essere messi in opera/utilizzati senza l'accettazione preliminare del Committente.

Il Committente può rifiutare, in qualunque momento, quei materiali che siano deperiti dopo l'introduzione nel Cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle condizioni del Contratto; l'Appaltatore, in tal caso, deve rimuoverli dal Cantiere e sostituirli con altri idonei; il tutto a sue esclusive spese.

Se l'Appaltatore non effettua la rimozione dei materiali rifiutati nel termine prescritto dal Committente, questi può provvedere direttamente a spese dell'Appaltatore medesimo. In tal caso resta a carico dell'Appaltatore ogni onere e/o danno comunque connesso alla rimozione eseguita dal Committente.

Il Committente ha la facoltà di far eseguire, a cura e spese dell'Appaltatore, le prove necessarie per stabilire la idoneità dei materiali.

Qualora si accerti che i materiali posti in opera/utilizzati siano di cattiva qualità, si provvede a norma dell'Art. 35 "Modalità di esecuzione dei lavori". Qualora, senza opposizione del Committente, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o di una lavorazione più accurata, non acquisisce per questo alcun diritto ad un aumento dei prezzi; la contabilizzazione viene fatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite in Contratto.

Le prescrizioni del presente articolo non pregiudicano i diritti del Committente.

Art. 35 - Modalità di esecuzione dei lavori

I lavori devono essere eseguiti a regola d'arte secondo i termini e le condizioni del Contratto.

Durante l'esecuzione dei lavori, il Committente ha facoltà di verificare che l'Appaltatore esegua l'Opera attenendosi scrupolosamente ai disegni, ai capitolati, alle specifiche tecniche e alle eventuali ulteriori istruzioni scritte consegnategli di volta in volta dal Committente.

I lavori che non risultino esattamente determinati nel progetto e nelle eventuali varianti, devono essere eseguiti secondo le disposizioni date dal Committente.

Le eventuali istruzioni date dal Committente o le sue eventuali mancate verifiche, non sollevano l'Appaltatore dalla piena ed esclusiva responsabilità di cui all'Art. 4 "Responsabilità

dell'Appaltatore”.

In ogni caso, eventuali deficienze della documentazione di progetto (quali ad esempio incompletezza di dati, di elementi descrittivi e inesattezze o discordanze fra dati grafici), devono essere segnalate in tempo utile dall'Appaltatore al Committente per le opportune integrazioni.

L'Appaltatore, pertanto, non può invocare tali inconvenienti a scusante di esecuzioni difettose o arbitrarie e come motivo di richiesta di maggiori oneri o ritardi nell'esecuzione.

Il Committente ha la facoltà di richiedere, anche nel corso dei lavori, qualsiasi tipo di accertamento o verifica (sondaggi, prelievi e relative prove su campioni, collaudi parziali, ecc.) sull'Opera o parte di essa.

Qualora, a giudizio del Committente, l'Opera o parti di essa, vengano eseguite senza la necessaria diligenza o senza rispettare il progetto, o le norme tecniche di esecuzione, o con materiali per qualità, misura o peso diversi da quelli prescritti, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni e alle modifiche occorrenti e, se necessario, anche alla loro demolizione e rifacimento.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto del Committente al risarcimento degli eventuali danni.

Qualora l'Appaltatore debba eseguire lavori che verranno contabilizzati “in economia”, deve impiegare mano d'opera munita di completa attrezzatura individuale, in perfetta efficienza e nel numero concordato con il Committente. L'Appaltatore, inoltre, deve eseguire tali lavori con materiali e mezzi d'opera nella qualità e nella quantità concordate con il Committente.

Art. 36 - Termini di ultimazione dei lavori - Penale per ritardi

L'Appaltatore deve ultimare i lavori nei termini fissati in Contratto.

Tali termini sono vincolanti per l'Appaltatore e sono comprensivi del tempo occorrente anche per l'installazione del Cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura, che dovessero essere di competenza dell'Appaltatore stesso nonché del tempo occorrente per ogni altro lavoro preparatorio.

L'Appaltatore deve comunicare al Committente, per iscritto, la data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori.

Accertata in contraddittorio con l'Appaltatore la data di effettiva ultimazione dei lavori, il Committente redige il verbale di ultimazione lavori che deve essere firmato dalle Parti.

In caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori, sia parziali che finali, indicati in

Contratto, l'Appaltatore è passibile di penale, fin dallo scadere dei rispettivi suddetti termini.

L'importo della penale e le modalità di applicazione sono stabiliti in Contratto.

Resta inteso che l'applicazione della penale non esclude l'addebito degli eventuali danni ulteriori e del costo della prolungata Direzione dei lavori che siano conseguenza diretta del ritardo dell'Appaltatore.

L'applicazione della penale non esime inoltre l'Appaltatore dagli obblighi derivanti dal Contratto.

Art.37- Proroghe

Quando si verificano eventi non imputabili all'Appaltatore, comprese le cause di forza maggiore, che possano causare ritardi all'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore deve segnalarli senza indugio al Committente per iscritto.

L'Appaltatore, in tali casi, può chiedere una proroga del termine di ultimazione dei lavori, facendo pervenire una richiesta scritta al Committente non appena sia in grado di valutare l'incidenza di tali eventi e, comunque, sotto pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni dal termine dell'evento.

La richiesta di proroga deve esporre i motivi che impediscono all'Appaltatore di superare gli effetti delle cause a lui non imputabili mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica e organizzativa.

Il Committente prende in esame soltanto quegli impedimenti che non siano imputabili all'Appaltatore, neppure sotto l'aspetto di difetto di previsione e/o di programmazione.

Resta sempre facoltà del Committente concedere la proroga, totale o parziale, salvo il diritto dell'Appaltatore di formulare le relative riserve ai sensi dell'Art. 44 "Riserve".

La proroga, in ogni caso, per essere valida deve essere concessa per iscritto.

La concessione della proroga non dà all'Appaltatore nessun ulteriore diritto.

Art. 38 - Sospensione dei lavori a richiesta del Committente.

Il Committente si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione dei lavori in qualunque momento, per motivi rimessi al suo parere discrezionale, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata A.R.. In caso di urgenza, tale comunicazione verrà effettuata sempre mediante raccomandata A.R. anticipata via fax o e-mail o telegramma.

La decisione di sospendere i lavori comporta di norma, per l'Appaltatore, l'obbligo di mantenere in sicurezza ed efficienza il Cantiere con personale, mezzi d'opera e attrezzature, salvo diversa pattuizione di Contratto o diversa richiesta del Committente all'atto della sospensione.

La sospensione dà all'Appaltatore esclusivamente i seguenti diritti:

- proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori sospesi pari alla durata effettiva della sospensione;
- rimborso degli oneri diretti di fermo Cantiere mediante l'applicazione dei prezzi previsti in Contratto o, in mancanza, in misura da concordare con il Committente;
- revisione dei prezzi in misura da concordare, solo qualora la sospensione abbia una durata superiore a 90 (novanta) giorni e limitatamente ai lavori oggetto di sospensione e per i quali siano maturate le condizioni per la concessione della proroga del tempo contrattuale.

Qualora la sospensione abbia una durata superiore alla metà del tempo contrattuale previsto per l'esecuzione dei lavori, o comunque a 180 (centottanta) giorni, l'Appaltatore può recedere dal Contratto, senza peraltro chiedere indennizzi o danni oltre a quanto sopra previsto.

In ogni caso, quando il periodo di sospensione è inferiore o uguale a 90 (novanta) giorni, l'Appaltatore non può recedere dal Contratto e non matura diritto ad alcuna revisione dei prezzi. Su richiesta scritta del Committente, comunicata con idoneo preavviso comunque non superiore a 30 (trenta) giorni, l'Appaltatore ha l'obbligo, nel corso del periodo di sospensione, di riprendere le attività.

In ogni caso, l'Appaltatore dovrà riprendere le relative attività al termine del periodo di sospensione.

Art. 39 - Consegna dell'Opera o di sue parti

Quando previsto in Contratto e nei termini in esso stabiliti, il Committente effettua, alla presenza dell'Appaltatore, tutte quelle verifiche, prove e constatazioni che ritiene necessarie per accertare che parti dell'Opera possano essere prese in consegna con facoltà d'uso.

Se l'esito delle verifiche è favorevole, il Committente prende in consegna parte dell'Opera per adibirla all'uso cui è destinata, redigendo in contraddittorio con l'Appaltatore il "Verbale di presa in consegna delle parti ultimate dell'Opera".

Il Committente inoltre, a suo insindacabile giudizio, può prendere in consegna con facoltà d'uso tutta o parte dell'Opera, ultimata o meno, previa constatazione dello stato in cui si trova.

La presa in consegna di tutta o parte dell'Opera da parte del Committente non solleva l'Appaltatore dagli obblighi derivanti dalla esecuzione con esito positivo della verifica tecnica di cui all'Art. 40 "Verifica tecnica e chiusura del Contratto".

Art. 40 - Verifica tecnica e chiusura del Contratto

Nei termini previsti in Contratto, il Committente procede alla verifica tecnica dell'Opera, alla presenza dell'Appaltatore, al fine di accertare che l'Opera sia stata eseguita a regola d'arte e in conformità al Contratto.

Se, in sede di verifica tecnica, vengono riscontrati difetti o manchevolezze, l'Appaltatore viene invitato ad eliminarli entro un termine stabilito, decorso inutilmente il quale il Committente fa eseguire da altra impresa i lavori contestati, addebitandone l'importo all'Appaltatore.

Se, nonostante l'invito del Committente, l'Appaltatore non interviene alle operazioni di verifica tecnica, essa sarà effettuata solamente dal Committente con gli effetti previsti nel presente articolo.

In tutti i casi in cui, in sede di verifica tecnica, venissero riscontrati dei vizi e/o delle difformità dell'Opera, la durata della garanzia dell'Opera stessa si intenderà automaticamente prorogata fino alla intervenuta e corretta eliminazione di tali vizi e/o difformità.

Successivamente alla verifica tecnica, il Committente procede alla verifica della contabilità lavori, all'esame delle riserve e/o richieste non ancora definite e può porre in compensazione dalle somme a credito dell'Appaltatore gli eventuali importi ancora pendenti a carico dello stesso, a norma di Contratto.

Il risultato delle verifiche tecnico-economiche viene riportato nel "Verbale di chiusura del Contratto".

Qualora l'Appaltatore intenda esporre osservazioni o contestazioni sulle conclusioni contenute nel Verbale di chiusura del Contratto, egli potrà formularle solo all'atto della firma di tale verbale e le stesse dovranno essere sufficientemente circostanziate, chiare e motivate in modo tale che il Committente possa prenderne cognizione.

Se, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento del Verbale di chiusura del Contratto, l'Appaltatore non restituisce al Committente il Verbale di chiusura del Contratto datato e firmato, il Verbale si intende da lui integralmente accettato e senza alcuna osservazione.

Se, per motivi imputabili al Committente, la verifica tecnica avviene in ritardo rispetto ai termini previsti nel Contratto, l'Appaltatore è comunque tenuto agli adempimenti previsti nel presente

articolo ed è sempre responsabile dei vizi e delle difformità per tutta la durata della garanzia.

In ogni caso il verbale di chiusura del Contratto, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle relative responsabilità sancite dalle vigenti leggi e/o dalle disposizioni contrattuali.

L'Appaltatore è pertanto tenuto a risarcire i danni conseguenti all'esecuzione dei lavori e a tenere indenne e sollevato il Committente da ogni responsabilità ed eventuale procedimento ad essi correlato.

CAPITOLO IV - CONTABILITA' E PAGAMENTI

Art. 41 - Documenti amministrativi e contabili

I documenti amministrativi e contabili, per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni, di norma sono i seguenti:

- il giornale dei lavori;
- i libretti delle misure;
- i libretti delle economie e forniture, corredati dalle liste degli operai e dei mezzi d'opera e delle provviste o documenti sostitutivi, forniti dall'Appaltatore;
- il registro di contabilità;
- il sommario del registro di contabilità;
- gli stati di avanzamento lavori;
- lo stato finale dei lavori.

Tali documenti, escluso il giornale dei lavori, vengono compilati dall'Appaltatore secondo le prescrizioni del Committente, fatto salvo quanto stabilito nel Contratto.

La documentazione amministrativa e contabile, approvata dal Committente, è trattenuta in originale dallo stesso.

Art. 42 - Giornale dei lavori

Il giornale dei lavori è il documento, tenuto a cura del Committente o per esso dalla Direzione dei Lavori, sul quale vengono riportate giornalmente tutte le vicende che interessano l'andamento tecnico ed economico dei lavori. In particolare:

- a) le condizioni meteorologiche;
- b) la descrizione dei lavori in corso;
- c) il numero delle risorse (mano d'opera suddivisa per specializzazione e mezzi d'opera suddivisi per tipologia) impiegate dall'Appaltatore;
- d) le disposizioni del Committente;
- e) le eventuali riserve dell'Appaltatore;
- f) l'eventuale fermo/ripresa dei lavori;
- g) l'ordine e le modalità con cui i lavori progrediscono;
- h) le annotazioni degli avvenimenti o circostanze di maggior rilievo o che comunque possano interessare l'andamento del Cantiere (verifiche, collaudi funzionali, ecc.);
- i) ogni ulteriore evento significativo.

Il giornale dei lavori costituisce l'elemento di prova e di giudizio, per ogni eventuale contestazione, che potesse insorgere sia nel corso dei lavori sia dopo la loro ultimazione.

Al di fuori dei periodi di interruzioni dei lavori ufficializzati, il giornale dei lavori deve essere sottoscritto con cadenza non superiore a 7 (sette) giorni solari, in ogni suo foglio, dal Committente o dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore o dal suo Rappresentante.

Decorsi i 7 (sette) giorni solari, se l'Appaltatore o il suo Rappresentante non provvede alla sottoscrizione del documento, il Committente o la Direzione Lavori provvederà ad intimare l'immediato adempimento, in mancanza del quale le parti del giornale lavori non sottoscritte sono da considerarsi immutabili.

Ogni osservazione, contestazione o riserva che l'Appaltatore intenda inserire nel giornale dei lavori dovrà essere pertanto apposta tempestivamente e comunque non oltre la data della sua sottoscrizione da parte dell'Appaltatore.

Conseguentemente qualora le osservazioni/contestazioni/riserve non fossero apposte tempestivamente o nel termine di sottoscrizione sopra richiamato, sarà precluso all'Appaltatore ogni inserimento nel giornale dei lavori che sarà pertanto ritenuto integralmente accettato dallo stesso.

Art. 43 - Contabilizzazione dei lavori

I criteri di contabilizzazione sono quelli stabiliti nei documenti contrattuali.

I lavori “a misura” sono contabilizzati con sistema metrico decimale, salvo le eccezioni eventualmente stabilite nei capitolati speciali.

I lavori “a misura” sono rilevati e classificati, in base a quanto stabilito in Contratto, sul cantiere in contraddittorio man mano che vengono effettuati.

Qualora le misure effettive siano maggiori di quelle di progetto e/o prescritte, sono ritenute valide queste ultime e delle eccedenze non si terrà conto nella contabilizzazione. Se invece le misure effettive sono minori di quelle di progetto e/o prescritte, sono ritenute valide quelle effettivamente riscontrate, solo se il Committente accetta le opere.

I lavori “a corpo” sono annotati secondo le modalità stabilite in Contratto, in base a quanto eseguito e accertato in contraddittorio.

I lavori contabilizzati “in economia” sono classificati e accertati, con le modalità previste in Contratto, in contraddittorio man mano che vengono effettuati.

Il sistema di contabilizzazione in economia è comunque da ritenersi eccezionale e viene applicato solo quando espressamente richiesto dal Committente.

Nei lavori “a misura” e “a corpo”, a meno che non sia espressamente previsto in Contratto, non vengono contabilizzati i materiali e/o i manufatti non ancora messi in opera.

Le quantità e le parti di lavoro rilevate vengono riportate sul registro di contabilità valorizzandole ai prezzi contrattuali.

Il registro di contabilità deve essere firmato dall'Appaltatore; in caso di rifiuto si procede come detto all'Art. 44 terz'ultimo capoverso “Riserve”.

In caso di divergenza sulle contabilizzazioni dei lavori l'Appaltatore ha il diritto di formulare le proprie riserve con le modalità di cui all'Art. 44 “Riserve”.

Art. 44 - Riserve

L'Appaltatore deve formulare le proprie riserve sul giornale dei lavori, al momento in cui si verifica l'evento che ha dato origine alla riserva stessa, anche in forma generica, purché sufficientemente motivate e definite in modo tale che il Committente possa prenderne cognizione.

Le riserve formulate sul giornale dei lavori dovranno essere esplicitate, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'evento che le ha originate. Esse devono essere esplicitate nonché documentate nel termine di cui sopra, mediante analisi di dettaglio e relative

valorizzazioni economiche, e devono pervenire al Committente a mezzo di raccomandata A.R..

L'Appaltatore deve inoltre richiamare sul registro di contabilità le riserve suddette, allegando copia della raccomandata A.R. inviata al Committente; qualora, al momento della presentazione del registro di contabilità per la firma del Committente, non sia ancora decorso il termine di cui sopra per l'invio della raccomandata A.R., l'Appaltatore dovrà firmare con riserva il registro di contabilità richiamando la riserva apposta sul giornale dei lavori.

E' facoltà del Committente rimandare la definizione delle riserve in sede di Verbale di chiusura del Contratto e non sono da intendersi tacitamente accettate le riserve per le quali il Committente stesso non abbia inviato proprie controdeduzioni.

Le riserve già presentate sul registro di contabilità e non ancora definite, dovranno essere richiamate su questo, a cura dell'Appaltatore, ad ogni stato di avanzamento successivo.

Se l'Appaltatore si rifiuta di firmare il registro di contabilità, il Committente gli dà un termine improrogabile di 15 (quindici) giorni, trascorsi i quali viene annotato sul registro il suo rifiuto di firmare e viene chiusa la contabilità secondo quanto proposto dal Committente che si intende quindi accettata dall'Appaltatore senza alcuna osservazione.

Le riserve presentate dall'Appaltatore senza il rispetto delle modalità e delle procedure di cui sopra, sono da intendersi decadute e nulle ad ogni effetto.

In ogni caso, le riserve non danno la facoltà di sospendere e/o di ritardare l'esecuzione dei lavori all'Appaltatore il quale rimane impegnato, comunque, ad ottemperare alle prescrizioni del Committente.

Art.45- Prezzi

L'Appaltatore dichiara di essere edotto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, e di averne pertanto tenuto conto, quali ad esempio: le condizioni di lavoro, lo stato dei luoghi, l'approvvigionamento dei materiali, il reperimento della mano d'opera, l'importanza delle opere, le difficoltà e l'onerosità di esecuzione, tutte le condizioni contrattuali, nonché tutti gli oneri relativi al rispetto delle norme di salute e sicurezza dei lavoratori e di tutela dell'ambiente.

L'Appaltatore quindi, in base alle proprie valutazioni, indagini e stime, qualifica i propri prezzi come complessivamente remunerativi, senza riserva alcuna.

I prezzi, in base ai quali sono compensati i lavori appaltati, siano essi contabilizzati “a misura” o “a corpo” o “in economia” o in qualsiasi altra forma contrattuale, comprendono, oltre a quanto indicato nelle singole voci dell’elenco dei prezzi: le spese generali, gli utili, le imposte, le tasse, i contributi, l’alea contrattuale e ogni altro onere, comunque inerente ai lavori appaltati, a carico dell’Appaltatore per legge e per Contratto.

Si intendono, in ogni caso, ad esclusivo carico dell’Appaltatore e, pertanto, compresi nei prezzi convenuti, tutti gli oneri di cui ai documenti contrattuali e quanto altro occorra per consegnare finita l’Opera in ogni sua parte, a regola d’arte, conforme agli eventuali elaborati progettuali, alle disposizioni del Committente e alle norme di legge.

Art. 46 - Invariabilità prezzi

Rimane espressamente convenuto tra le Parti che tutti i prezzi contrattuali resteranno fissi e invariabili, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili, e indipendentemente dal verificarsi dei presupposti che possano legittimare la revisione ex art. 1664, fatto salvo quanto previsto all’ Art. 38 “Sospensione dei lavori a richiesta del Committente”.

Le Parti dichiarano altresì, anche ai fini dell’art. 1469 C.C., che ciascuna di esse ha inteso assumere interamente l’alea di una eventuale maggiore onerosità della sua prestazione, da qualsiasi causa, anche straordinaria e imprevedibile essa possa dipendere, rendendo così inapplicabile al Contratto, anche in via di rinuncia, quanto disposto dall’art. 1467 C.C.

Art. 47 - Formazione di nuovi Prezzi

Qualora il Committente decida di affidare all’Appaltatore l’esecuzione di ulteriori lavori e/o la fornitura di materiali e/o la prestazione di servizi, i cui prezzi non siano già previsti nel Contratto, gli stessi devono, salvo situazioni eccezionali o espressamente previste, essere formalmente definiti preventivamente e in ogni caso di comune accordo tra le Parti.

L’Appaltatore deve presentare tempestivamente al Committente, prima dell’inizio delle attività relative, una richiesta scritta corredata dalle analisi e dai dati necessari per la determinazione dei prezzi. I nuovi prezzi vengono formati con riferimento a tutte le condizioni e ai prezzi del Contratto, deducendoli mediante ragguaglio, con quelli simili di forniture, prestazioni e lavori già inclusi nel

Contratto o, se ciò non fosse possibile, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi basate su listini prezzi in vigore alla data dei prezzi contrattuali, emessi da Enti e Organizzazioni ufficialmente riconosciuti e accettati dal Committente.

In mancanza di tali listini, le analisi per la formazione dei nuovi prezzi si basano sui costi di mercato accertati in contraddittorio.

In subordine, potrà essere preventivamente concordato tra le Parti che verranno considerati i costi sostenuti dall'Appaltatore, documentati con regolari fatture, maggiorati del 20% (ventiperceto) per spese generali e utili.

Tutti i nuovi prezzi, inoltre, devono essere, di norma, resi omogenei con i prezzi contrattuali per essere inseriti nella contabilità.

In caso di mancato accordo sulla formazione dei nuovi prezzi, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le attività che il Committente contabilizzerà secondo i prezzi che riterrà equi, salvo il diritto dell'Appaltatore di far valere le proprie ragioni con la procedura prevista dall'Art. 44 "Riserve".

Art. 48 - Fatturazione

Ogni fattura, in originale, dovrà essere intestata e inviata come previsto nel Contratto. L'Appaltatore dovrà riportare su tutte le fatture il numero di Contratto e la data di stipulazione dello stesso; in mancanza di tali dati il Committente non risponderà di eventuali ritardi o disfunzioni di natura amministrativa nell'effettuare il pagamento.

In virtù del successivo Art. 50 "Incedibilità dei crediti" ogni fattura dovrà riportare la seguente dicitura: "Il credito di cui alla presente fattura non è cedibile a terzi".

Art. 49 - Pagamenti

I pagamenti vengono effettuati con le modalità previste in Contratto, dietro presentazione di regolari fatture compilate secondo le prescrizioni del Contratto.

Nel caso di RTI, qualora ciascuna impresa riunita provveda a fatturare singolarmente i lavori da essa realizzati, la stessa dovrà consegnare le fatture al Committente a mezzo della capogruppo mandataria.

Art. 50 - Incedibilità dei crediti

Non sono ammesse le cessioni di crediti, i mandati speciali all'incasso o altre forme di delegazione di pagamento se non espressamente concesse.

Art. 51 - Garanzie dell'Opera

Il Committente, a garanzia dell'Opera, trattiene delle quote dagli importi dovuti all'Appaltatore, con le modalità e i limiti previsti in Contratto.

Qualora previsto in Contratto, detta trattenuta può essere sostituita dalla costituzione, a cura e spese dell'Appaltatore, di una garanzia fidejussoria "a prima richiesta" di pari importo.

Inoltre, secondo le modalità contrattuali, l'Appaltatore deve prestare, a sua cura e spese, una garanzia fidejussoria "a prima richiesta" a copertura della puntuale e regolare esecuzione dell'Opera, con le modalità e gli importi previsti nel Contratto.

Il Contratto può altresì prevedere l'obbligo di stipula, in capo all'Appaltatore e a sua cura e spese, di ulteriori garanzie fidejussorie "a prima richiesta" a copertura di altri impegni contrattuali, precisandone modalità e importi.

Le garanzie fidejussorie di cui ai precedenti capoversi, devono essere prestate da primari istituti di credito; solo se espressamente convenuto potranno essere emesse da primarie compagnie di assicurazione.

Le garanzie fidejussorie devono essere prorogate dall'Appaltatore, su richiesta del Committente, in caso di prosecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale di efficacia delle stesse.

In caso di slittamento dei tempi contrattuali e/o della redazione del Verbale di chiusura del Contratto, per motivi esclusivamente imputabili al Committente, l'Appaltatore potrà richiedere allo stesso, con comunicazione scritta, il rimborso delle spese documentate per la maggiore durata delle relative garanzie fidejussorie.

CAPITOLO V - DANNI E CONTROVERSIE

Art. 52 - Legge regolatrice del Contratto e lingua ufficiale

Il Contratto è regolato dalla legislazione italiana.

Se non diversamente richiesto dal Committente e a esclusione di eventuali documenti già predisposti dal Committente in altra lingua, tutti i documenti, la corrispondenza e i rapporti tra le Parti devono essere in lingua italiana.

Art. 53 - Infortuni e/o danni a persone, cose e animali

In caso di infortuni, anche con effetti mortali, e/o danni cagionati a persone, ivi compreso il personale del Committente e/o di Terzi e/o di subappaltatori e/o gli incaricati dall'Appaltatore nonché cagionati a cose e/o animali del Committente e/o di Terzi e/o di subappaltatori e/o degli incaricati dall'Appaltatore, l'Appaltatore deve pagare tutte le indennità e i risarcimenti dovuti ad ogni avente diritto, tenendo sollevato e mallevato il Committente da qualsiasi onere e/o responsabilità.

Nel caso in cui il Committente sia chiamato a rispondere del danno cagionato dall'Appaltatore, lo stesso avrà l'obbligo di farlo proprio mallevando il Committente a semplice richiesta.

Qualora l'Appaltatore, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta di cui sopra, non si attivi efficacemente nei confronti della propria Assicurazione o non prenda contatti diretti con il danneggiato con adeguati riscontri scritti:

- il Committente avrà diritto di quantificare e liquidare direttamente l'ammontare del danno, trattenendo dagli importi a credito dell'Appaltatore – in occasione del primo pagamento successivo – la somma necessaria al risarcimento;
- l'Appaltatore rinuncerà a qualsiasi contestazione o azione di rivalsa nei confronti del Committente.

Inoltre, tutte le spese e indennizzi posti a carico del Committente ma riconducibili all'inesatto, incompleto o mancato adempimento degli obblighi dell'Appaltatore, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore. Qualora lo stesso non provveda direttamente, si conviene che il loro importo sarà trattenuto dagli importi a credito dell'Appaltatore.

Art. 54 - Danni

In caso di danni all'Opera oggetto del Contratto, dovuti a qualsiasi motivo, ivi comprese cause imputabili a Terzi e/o subappaltatori o a negligenza e/o imprudenza e/o imperizia del personale utilizzato dall'Appaltatore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino e/o alla sostituzione di tutto quanto danneggiato, distrutto e/o smarrito.

Nel caso di danni all'Opera dipendenti da cause di forza maggiore, saranno posti a carico del Committente i danni subiti dalle sole parti di Opera già eseguite, anche parzialmente, purché dette cause vengano comunicate tempestivamente e denunciate per iscritto dall'Appaltatore, sotto pena di decadenza, non oltre 4 (quattro) giorni successivi a quello in cui si è verificato l'evento e siano dal Committente stesso riconosciute come tali. In ogni caso il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente agli oneri strettamente necessari per le riparazioni e/o ripristini, valutati ai prezzi e alle condizioni di Contratto. Qualora tale valutazione non sia possibile, il compenso sarà valutato di comune accordo con le modalità stabilite dall'Art. 47 "Formazione di nuovi prezzi".

Resta escluso invece ogni altro compenso a favore dell'Appaltatore per danni dallo stesso subiti quali: perdite di eventuali installazioni di cantiere, di mezzi d'opera, di apparecchiature e/o di attrezzi e/o di materiali non ancora posti in opera.

Art. 55 - Foro competente e Controversie

La definizione delle controversie che non siano risolte in via amichevole verrà rimessa al giudizio ordinario. Il Foro competente esclusivo sarà quello di Milano.

In caso di controversie, l'Appaltatore sarà tenuto a ottemperare alle disposizioni del Committente, senza sospendere o ritardare comunque il regolare andamento dei lavori, incorrendo altrimenti in grave inadempimento tale da comportare la risoluzione di diritto del Contratto.

Art. 56 - Fallimento/procedure concorsuali dell'Appaltatore

In caso di fallimento o di altra procedura concorsuale dell'Appaltatore, o della Capogruppo mandataria - in ipotesi di RTI - il Committente potrà recedere dal Contratto come previsto dall'Art.

57 "Recesso dal Contratto da parte del Committente".

In tale evenienza il Committente è tenuto al pagamento delle sole opere eseguite fino al momento della cessazione dei lavori, nei limiti in cui tali opere risultino utili ai fini dell'uso a cui sono destinate; rimane invece esplicitamente escluso ogni altro compenso a favore dell'Appaltatore.

I materiali di proprietà del Committente devono essere immediatamente riconsegnati allo stesso.

L'eventuale uso degli impianti di Cantiere nonché l'acquisto dei materiali dell'Appaltatore da parte del Committente e il relativo compenso saranno concordati con il Curatore/Commissario.

La riconsegna delle opere nello stato in cui si trovano e l'immissione in possesso da parte del Committente sono preceduti dal "Verbale di constatazione dello stato dei lavori e dei cantieri", da redigersi in contraddittorio con il Curatore/Commissario.

Nel caso in cui il Curatore/Commissario si rifiuti di sottoscrivere tale verbale, lo stesso verrà redatto sotto forma di perizia giurata da un Perito nominato dal Committente.

Il Committente si riserva, comunque, di richiedere nelle forme di legge un "Accertamento Tecnico Preventivo".

Ad avvenuta riconsegna delle opere e alla immissione in possesso, si dà corso al conto finale dei lavori eseguiti.

In caso di fallimento di una delle Imprese mandanti, in ipotesi di RTI, l'impresa Capogruppo mandataria, ove non indichi altro operatore economico subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità e accettato dal Committente, è tenuta all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.

Art. 57 - Recesso dal Contratto da parte del Committente

Il Committente, senza pregiudizio di altri eventuali diritti ad esso spettanti, si riserva il diritto di recedere dal Contratto:

- qualora l'Appaltatore venisse sottoposto ad una qualsiasi delle procedure concorsuali previste dalla legge o si potesse ragionevolmente ritenere che se ne siano verificati i presupposti necessari o fosse in procinto di essere sottoposto ad una di tali procedure e/o venisse posto in liquidazione; in ogni caso, per motivi rimessi al suo discrezionale giudizio:
 - a) prima che l'Appaltatore abbia iniziato l'organizzazione del proprio cantiere; la decisione del Committente non produrrà a favore dell'Appaltatore alcun diritto a risarcimento di danni, né alcun compenso per la mancata realizzazione dell'Opera;
 - b) durante l'organizzazione da parte dell'Appaltatore del proprio cantiere; l'Appaltatore avrà diritto soltanto ad un indennizzo, il cui ammontare verrà convenuto di comune accordo fra le Parti, in relazione alle spese vive e documentate sostenute dall'Appaltatore per il trasporto e l'installazione del cantiere e delle relative attrezzature;
 - c) prima dell'inizio dei lavori; l'Appaltatore avrà diritto soltanto ad un indennizzo, il cui ammontare verrà convenuto di comune accordo fra le Parti, in relazione alle spese vive e documentate sostenute dall'Appaltatore per il trasporto e l'installazione del cantiere e delle relative attrezzature;
 - d) durante l'esecuzione dei lavori; il Committente sarà tenuto nei confronti dell'Appaltatore, soltanto a quanto previsto nei seguenti punti:
 - pagare secondo i corrispettivi stabiliti i lavori regolarmente eseguiti anche parzialmente e collaudati ed i materiali utili esistenti in Cantiere prima della comunicazione del recesso dal Contratto;
 - corrispondere una indennità, da stabilirsi di comune accordo, nella misura di una quota parte dell'onere globale sostenuto dall'Appaltatore per l'installazione e la smobilitazione degli impianti di Cantiere e per le opere provvisorie, proporzionale all'importo delle opere non eseguite nel momento in cui viene effettuata la comunicazione. Tale indennità, comprensiva della relativa quota di ammortamento del macchinario, di tutte le afferenti spese generali, dei danni e degli eventuali oneri verso Terzi, nessuno escluso, non potrà superare in nessun caso il 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori non eseguiti.

Il recesso ha effetto comunque dal giorno in cui viene comunicato per iscritto, anche mediante anticipazione via fax, con raccomandata A.R. all'Appaltatore.

Art. 58 - Risoluzione

Il Committente avrà diritto di risolvere il Contratto a norma dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- venire meno dei requisiti tecnico/organizzativi e/o soggettivi dell'Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori previsti dal Contratto o dalla normativa applicabile;
- violazioni della normativa antimafia che comportino decadenze ex lege o comunque il venir meno di requisiti dell'Appaltatore previsti dal Contratto o dalla normativa applicabile;
- ove il Committente richieda in qualsiasi momento all'Appaltatore, anche in corso di Contratto, l'esibizione di documentazione e/o attestazioni per valutare la sussistenza dei requisiti dell'Appaltatore, nel caso in cui tale documentazione o attestazioni non venissero esibite nei termini indicati nella richiesta ovvero i requisiti richiesti risultassero mancanti o insufficienti;
- inadempimento dell'Appaltatore delle norme etiche o in materia di responsabilità amministrativa adottate dal Committente e formanti parte del Contratto;
- inadempimento dell'Appaltatore delle proprie obbligazioni di cui agli Artt. 10-12-17-18-21-22-23-24-26-35-36-55-60-61-62 del presente Capitolato Generale;
- negli altri casi espressamente previsti dal Contratto o dalla legge.

In aggiunta alle ipotesi di risoluzione sopra previste, quando il Committente accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni o che comunque legittimi la risoluzione del Contratto a norma dell'articolo 1455 del codice civile, il Committente può trasmettere all'Appaltatore una comunicazione di formale contestazione degli inadempimenti, assegnando all'Appaltatore un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Committente ovvero rimediare agli inadempimenti contestati. Ove entro il termine assegnato l'Appaltatore non provveda a rimediare agli inadempimenti contestati ovvero non trasmetta delle controdeduzioni con cui giustifichi le ragioni del proprio inadempimento, il Contratto sarà automaticamente risolto. Ove invece il Committente valuti insufficienti le controdeduzioni

formulate dall'Appaltatore, potrà risolvere il Contratto con effetto immediato dandone comunicazione scritta all'Appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al paragrafo precedente, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto stesso, il Committente può assegnare all'Appaltatore un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni scadute e

non ancora eseguite. Scaduto il termine assegnato, il Committente e l'Appaltatore si incontrano nella data indicata dal Committente per redigere in contraddittorio un processo verbale che attesti lo stato delle opere e del Cantiere, restando inteso che ove l'Appaltatore non si presenti nella data indicata ovvero le parti non concordino sul contenuto del verbale, il Committente può far redigere lo stesso verbale da un notaio con l'assistenza di un perito. Ove a esito della formazione del predetto verbale l'inadempimento risulti ancora esistente, il Contratto sarà automaticamente risolto, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di corrispondere le penali dovute. Restano ferme eventuali altre disposizioni del Contratto che prevedano l'automatica risoluzione del Contratto (anche quindi in assenza di diffida da parte del Committente e contraddittorio tra le parti) nel caso in cui il ritardo complessivamente accumulato dall'Appaltatore (anche quindi in relazione a diverse scadenze intermedie) raggiunga il tetto massimo previsto nel Contratto medesimo.

Nei casi in cui la risoluzione ha effetto a fronte di una comunicazione del Committente, tale effetto si produce dal giorno in cui il Committente comunichi per iscritto la risoluzione, anche mediante anticipazione via fax, con raccomandata A.R. all'Appaltatore. È fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni subiti o conseguenti e di ogni spesa sostenuta (anche oltre le eventuali penali maturate).

In ogni caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento del prezzo relativo alle opere regolarmente realizzate e che risultino utili per l'uso a cui sono destinate, determinato in base al Contratto e decurtato degli oneri aggiuntivi rivenienti in capo al Committente dallo scioglimento del Contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta dal Committente per affidare ad altra impresa i lavori.

Il Committente provvederà a predisporre o a far sì che siano predisposti, nei modi previsti dalla legge, uno stato di consistenza dei lavori già eseguiti alla data della risoluzione, l'inventario di

materiali, macchine e mezzi d'opera e un verbale di accertamento tecnico e contabile. Su questa base, il Committente e l'Appaltatore si incontrano nella data indicata dal Committente per redigere in contraddittorio un processo verbale che attesti lo stato delle opere e del Cantiere, restando inteso che ove l'Appaltatore non si presenti nella data indicata ovvero le parti non concordino sul contenuto del verbale, il Committente può far redigere lo stesso verbale da un notaio con l'assistenza di un perito.

A fronte della redazione del verbale di constatazione dello stato dei lavori e del Cantiere, l'Appaltatore è tenuto alla riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano e al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dal Committente. Ogni possibile contestazione –anche in merito

all'applicabilità della presente clausola- non esime l'Appaltatore dall'obbligo di tempestiva riconsegna. Ove l'Appaltatore non provveda nel termine assegnato, il Committente può provvedere d'ufficio a quanto necessario, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese, e può altresì sospendere i pagamenti di quanto ancora dovuto, a qualsiasi titolo, all'Appaltatore. Ad avvenuta riconsegna delle opere e immissione in possesso, si dà corso al conto finale dei lavori eseguiti.

Il Committente ha facoltà di rilevare totalmente o parzialmente i materiali a piè d'opera e di utilizzare i cantieri dell'Appaltatore, inclusi gli utensili e i macchinari, nel qual caso l'obbligo dell'Appaltatore di ripiegare e sgomberare il Cantiere e le aree di lavoro è limitato a quanto così non rilevato e utilizzato dal Committente. Il Committente, a fronte di quanto sopra, corrisponde all'Appaltatore un compenso calcolato sulla base dei prezzi di cui all'elenco contrattuale, per quanto possibile; qualora non possa farsi ricorso all'elenco prezzi suddetto, né alle modalità di formazione dei prezzi di cui al precedente Art. 47 "Formazione di nuovi prezzi", si procede ad una valutazione consensuale fra le Parti.

Art. 59 - Cause di forza maggiore

Costituiscono causa di forza maggiore solo gli eventi eccezionali (quali ad esempio: le catastrofi naturali, le alluvioni, i sabotaggi, le guerre, i sollevamenti popolari, le ribellioni, ecc.) che non siano imputabili all'Appaltatore e i cui effetti egli non abbia potuto prevenire o non possa superare mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica e organizzativa.

Non saranno quindi considerati cause di forza maggiore nemmeno gli eventi che per quanto non direttamente imputabili all'Appaltatore possano essere riconducibili ad un difetto di previsione e/o di programmazione da parte dello stesso.

Lo sciopero verrà considerato causa di forza maggiore unicamente qualora "generale" o a carattere nazionale del settore a cui appartiene l'Appaltatore e unicamente ai fini del riconoscimento dell'eventuale diritto alla concessione delle proroghe di cui all'Art. 37 "Proroghe".

I ritardi di consegna di materiali da parte di Terzi verranno considerati forza maggiore solo se direttamente riconducibili ad una delle cause di forza maggiore sopra richiamate. Analogo principio verrà applicato nel caso di subappalto autorizzato; in caso di subcontratti l'intero rischio della forza maggiore ricade sull'Appaltatore.

L'insorgere e il cessare degli eventi costituenti forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati dall'Appaltatore al Committente per iscritto.

In ogni caso l'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze di qualsiasi genere, ordinarie e straordinarie necessarie ad evitare il verificarsi di ulteriori danni alle opere, alle persone e alle cose ed è tenuto a porre in essere quanto necessario al fine di contenere e ridurre gli eventuali effetti dannosi a carico del Committente causati dagli eventi di forza maggiore.

Art. 60 – Cessione del Contratto

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il Contratto a Terzi.

Il mancato rispetto di tale divieto comporterà l'immediata risoluzione di diritto del Contratto ex art. 1456 c.c., che verrà comunicata mediante raccomandata A.R. all'Appaltatore, salvo il diritto del Committente al risarcimento di tutti i danni conseguenti e alla rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

Art. 61 – Cessione o affitto d’azienda o di ramo d’azienda

Laddove l'Appaltatore intendesse cedere o affittare, interamente o in parte, l'azienda a Terzi dovrà dare formale comunicazione al Committente di tale suo intendimento almeno 30 (trenta) giorni prima della stipulazione del relativo contratto di cessione o di affitto, allegando contestualmente ogni documentazione relativa (a titolo esemplificativo, la bozza del contratto di cessione o di affitto, copia di copia autentica del certificato di iscrizione del Terzo cessionario/affittuario nel Registro delle Imprese).

Tale obbligo ha lo scopo di consentire al Committente di effettuare, con adeguato anticipo, ogni verifica riguardante il Terzo cessionario o affittuario, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Fermo quanto previsto all'art. 2558 c.c., il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del suddetto obbligo comporterà l'immediata risoluzione di diritto del Contratto ex art. 1456 c.c., che verrà comunicata mediante raccomandata A.R. all'Appaltatore, salvo il diritto del Committente al risarcimento di tutti i danni conseguenti e alla rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

Art. 62 – Variazione dell’assetto societario o gestionale

L'Appaltatore sarà tenuto a comunicare al Committente ogni modificazione del proprio assetto societario o gestionale nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intervenuta modificazione, fornendo al contempo tutte le necessarie evidenze.

Il mancato rispetto di tale obbligo da parte dell'Appaltatore, potrà dar luogo, a insindacabile giudizio del Committente, all'immediata risoluzione di diritto del Contratto ex art. 1456 c.c., che verrà comunicata mediante raccomandata A.R. all'Appaltatore stesso.

Sezione Servizi

CAPITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Contenuti e applicabilità del Capitolato

Il presente Capitolato Generale d'Appalto di servizi (in seguito denominato "Capitolato Generale") contiene le disposizioni di carattere generale che regolano e si applicano ai servizi oggetto di ogni contratto d'appalto stipulato dal Committente con le imprese fornitrici dei servizi (in seguito denominato "Contratto"), indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei servizi.

Art. 2 - Definizioni

Agli effetti delle disposizioni del Capitolato Generale si intendono per:

Appaltatore

Il soggetto che si obbliga, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, alla prestazione del Servizio, secondo quanto definito contrattualmente.

Cantiere

I luoghi in cui vengono realizzati i lavori connessi con la prestazione del Servizio, nonché quelli in cui vengono ospitati i mezzi, le attrezzature, i materiali, le costruzioni provvisorie e tutto quanto necessario per la loro esecuzione.

Committente

Il soggetto per conto del quale il Servizio viene fornito.

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/08.

Coordinatore per la progettazione

Il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/08.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Il soggetto, in possesso di attitudini e capacità adeguate, incaricato dall'Appaltatore, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni (in seguito denominato "D.Lgs. 81/08").

Responsabile dei lavori

Il soggetto che può essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'Opera, ai sensi dell'art. 89 lettera c) del D.Lgs. 81/08.

Servizio

Il Servizio fornito in esecuzione delle prestazioni disciplinate dal Contratto.

Art. 3 - Contratto

Per Contratto si intende l'insieme delle disposizioni e dei documenti, incluso il presente Capitolato Generale, che regolano i rapporti tra le Parti per lo svolgimento della prestazione del Servizio, fermo restando in ogni caso il rispetto delle norme inderogabili.

In caso di lacuna nelle disposizioni e nei documenti suddetti, si farà ricorso alle norme di legge applicabili.

Art. 4 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore presta il Servizio sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Committente e di Terzi anche in relazione alla verifica dei documenti tecnici affidatigli dal Committente.

L'Appaltatore deve garantire che la prestazione del Servizio avvenga a norma di legge e di Contratto e ha l'obbligo di osservare e fare osservare, al proprio personale e a quello dei propri subappaltatori e/o collaboratori e/o consulenti e/o subfornitori, le norme di legge vigenti in materia, di regolamento e di Contratto, nonché le disposizioni emanate dal Committente.

L'Appaltatore garantisce inoltre che tutto il personale utilizzato è in possesso della professionalità specifica richiesta in base alle esigenze tecnico-organizzative delle attività oggetto del Contratto.

Sono pertanto di competenza e responsabilità dell'Appaltatore tutte le incombenze relative a:

- l'adozione delle misure di buona tecnica e di sicurezza;
- l'esercizio del potere organizzativo, direttivo e di sorveglianza nei confronti del personale utilizzato per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto;
- la gestione e il coordinamento dei subappaltatori e/o collaboratori e/o consulenti e/o subfornitori;
- la custodia della documentazione e degli eventuali materiali forniti dal Committente.

L'Appaltatore è inoltre responsabile di tutti i danni diretti e/o indiretti che dovessero verificarsi, per qualsiasi motivo comunque connesso con la prestazione del Servizio, nei confronti di persone e/o beni/merci del Committente e/o di Terzi, perdite e/o smarrimenti compresi.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dall'imprudenza o dalla negligenza del proprio personale preposto alla prestazione del Servizio, così anche del personale dei subappaltatori e/o collaboratori e/o consulenti e/o subfornitori.

L'Appaltatore deve tenere il Committente indenne e sollevato da ogni responsabilità, mallevandolo in caso di richieste o pretese di Terzi e/o di suoi dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti e/o subfornitori e/o subappaltatori e/o del personale del Committente stesso.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a osservare e a far osservare, a tutto il personale addetto, le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di salute, sicurezza dei lavoratori e di tutela dell'ambiente e dell'incolumità pubblica.

Art. 5 - Rappresentante dell'Appaltatore

L'Appaltatore nello svolgimento del Servizio può farsi rappresentare da persona fornita dei necessari requisiti di idoneità tecnico/morale (di seguito "Rappresentante").

Al Rappresentante l'Appaltatore deve formalmente conferire tutte le facoltà e i più ampi poteri decisionali necessari per la prestazione del Servizio a norma di Contratto e per rappresentarlo nei confronti del Committente.

L'Appaltatore deve comunicare, per iscritto al Committente, il nominativo del Rappresentante

prima dell'inizio delle attività.

Il Rappresentante deve, per tutta la durata delle attività, assicurare, se espressamente richiesto in Contratto, la propria presenza nel luogo ove è prestato il Servizio.

L'Appaltatore rimane, in ogni caso, sempre responsabile dell'operato del suo Rappresentante.

Il Committente ha facoltà di esigere, in ogni momento dell'esecuzione del Contratto, la comunicazione da parte dell'Appaltatore, anche più di una volta, di un nuovo Rappresentante, senza che per questo debba accordare alcuna indennità di sorta all'Appaltatore o al Rappresentante sostituito.

Art. 6 - Direttore di cantiere

Nel caso di lavori connessi con la prestazione del Servizio, il Direttore di cantiere è nominato dall'Appaltatore e deve essere dotato delle necessarie qualità e capacità professionali.

L'Appaltatore comunica il nominativo del Direttore di cantiere per iscritto al Committente e alle Autorità competenti, prima dell'inizio dei lavori.

Il Direttore di cantiere deve avere piena conoscenza delle condizioni di fatto e di luogo in cui si svolgono i lavori e, in nome e per conto dell'Appaltatore, assicura l'esecuzione dei lavori necessari all'espletamento del Servizio mediante l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere e assume gli obblighi e le responsabilità relative alla gestione dei lavori a norma di Legge e di Contratto e dei regolamenti in vigore.

Il Direttore di cantiere può coincidere con il Rappresentante.

Art. 7 - Condizioni locali

Con la stipula del Contratto, l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza della natura, della entità e della finalità della prestazione del Servizio.

Nel caso in cui la prestazione del Servizio dovesse richiedere la presenza dell'Appaltatore al di fuori delle proprie sedi di lavoro abituali, l'Appaltatore dichiara, altresì, di essere a conoscenza dei luoghi ove le prestazioni devono svolgersi, per averne presa diretta visione, delle caratteristiche morfologiche, geolitologiche, idrografiche e climatiche dei luoghi medesimi, delle possibilità

logistiche, delle condizioni di approvvigionamento idrico ed elettrico, delle vie di comunicazione e di accesso, dei mezzi di trasporto, delle condizioni sanitarie e ambientali, nonché di tutte le altre condizioni, ivi compresa l'eventuale presenza di servizi avio o interrati, che potrebbero influire sullo svolgimento delle prestazioni.

Di conseguenza l'Appaltatore, con la stipula del Contratto, assume espressamente a proprio carico il rischio dell'eventuale insorgere delle maggiori e imprevedute difficoltà di esecuzione di cui all'art. 1664, 2° comma, C.C.

Art. 8 - Disegni e/o documentazione tecnica

Il Committente, a suo insindacabile giudizio, può richiedere la modifica, anche sostanziale, dei disegni e/o degli altri documenti tecnici relativi al Contratto, siano essi di massima, definitivi o esecutivi. L'Appaltatore, in tal caso, ha diritto a quanto previsto nell'Art. 28 "Variazioni al Servizio (aumenti, diminuzioni, aggiunte, soppressioni, modifiche)".

Art. 9 - Subappalti

Sono vietati i subappalti, salvo specifica autorizzazione scritta del Committente.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- al sussistere di tutte le condizioni di legge,
- all'idoneità del subappaltatore a eseguire i Servizi affidatigli a regola d'arte e nel termine fissato,
- al rispetto dei limiti dell'ammontare massimo subappaltabile previsti dal Contratto e/o da norme vigenti,
- all'obbligo dell'Appaltatore di fare assumere al subappaltatore tutti gli obblighi e gli oneri, nessuno escluso, previsti per l'Appaltatore nel Contratto.

In caso di ricorso al subappalto senza la predetta autorizzazione, o nel caso venga successivamente accertata la carenza sin dall'inizio di una o più delle condizioni sopra elencate, il Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto ex art. 1456 C.C. mediante raccomandata A.R. all'Appaltatore, salvo il diritto del Committente alla rifusione di ogni danno subito o conseguente e di ogni spesa sostenuta.

Ove, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, venga meno una o più di tali condizioni in capo al subappaltatore o in caso di inadempimento anche parziale agli obblighi assunti da parte del subappaltatore, l'autorizzazione può essere revocata in ogni momento dal Committente.

La revoca dell'autorizzazione al subappalto non dà all'Appaltatore diritto alcuno di indennizzo, né di proroga dei termini fissati per l'ultimazione dei Servizi che dovrà immediatamente riprendere personalmente. E' fatto salvo il risarcimento a favore del Committente di ogni danno subito o conseguente e di ogni spesa sostenuta.

L'Appaltatore deve stipulare il contratto di subappalto solo successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Committente e deve stipularlo per iscritto.

L'Appaltatore resta il solo e completo responsabile - nei confronti del Committente - dell'esecuzione delle obbligazioni contrattualmente previste, anche qualora affidate in subappalto, nonché del coordinamento della stessa anche ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori e della tutela dell'ambiente e dell'incolumità pubblica.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme di legge anche nei confronti del personale dipendente del subappaltatore, nel caso il medesimo risulti inadempiente.

Art. 10 - Raggruppamento Temporaneo di Imprese

In presenza di un raggruppamento temporaneo di imprese (nel seguito denominato RTI) il Committente, per tutta la durata del Contratto, intratterrà rapporti esclusivamente con la capogruppo mandataria.

Le imprese riunite sono comunque responsabili in solido nei confronti del Committente, nonché nei confronti dei subappaltatori, per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal Contratto, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, la responsabilità è limitata alle prestazioni dei Servizi di rispettiva competenza, fermo restando la responsabilità solidale della capogruppo mandataria.

Le imprese riunite in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Art. 11 - Assicurazioni

L'Appaltatore, oltre ad essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, così come previsto dall'Art. 20 "Trattamento e tutela del personale dell'Appaltatore", deve provvedere, a propria cura e spese, alla stipula, con Compagnie di Assicurazioni di primaria importanza, di una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e verso i propri prestatori d'opera (R.C.v.T. e R.C.O.) con adeguato massimale a garanzia dei rischi derivanti dall'oggetto del Contratto.

In particolare, l'Appaltatore deve stipulare tutte quelle assicurazioni specifiche che siano richieste dalla tipologia del Servizio.

Le assicurazioni previste nel presente articolo devono avere efficacia sino al termine di tutte le attività contrattualmente previste, essere riattivabili in caso di interventi durante il periodo di garanzia contrattuale ed essere esercitabili sino a 60 (sessanta) giorni dopo la conclusione del Servizio.

Le polizze devono essere presentate al Committente prima dell'inizio della prestazione del Servizio. Le coperture assicurative stipulate dall'Appaltatore, in ogni caso, non limitano in alcun modo le responsabilità dello stesso a norma degli obblighi contrattuali e delle leggi vigenti.

Art. 12 - Oneri a carico del Committente

Sono a carico del Committente, salvo se non specificato diversamente in Contratto:

- le verifiche tecniche e amministrative per l'accettazione del Servizio;
- la consegna della documentazione propedeutica alla prestazione del Servizio relativamente alle eventuali autorizzazioni ottenute da Enti competenti e/o da soggetti privati.

Art. 13 - Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore e compresi nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri derivanti dal Contratto per la corretta e regolare prestazione del Servizio, in conformità alle disposizioni contrattuali.

A titolo meramente esemplificativo, si intendono in particolare a suo carico gli oneri per:

- le prestazioni della struttura di prevenzione e protezione di cui all'Art. 18 "Struttura di prevenzione, protezione ed emergenza";
- l'elaborazione dei documenti e l'attuazione di tutto quanto previsto all'Art. 17 "Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- reperire tutte le informazioni necessarie ed effettuare il rilevamento in loco in relazione alla presenza e all'esatta ubicazione di tutti quei servizi, sia in vista che protetti, sia aerei che interrati (cavi, tubazioni, cunicoli, linee elettriche, ecc.), che possano interessare i luoghi ove viene prestato il Servizio, nonché porre in essere ogni necessaria azione al fine di evitare danni a persone, animali o cose o ritardi nella prestazione del Servizio;
- le coperture assicurative richieste nel Contratto e nel presente Capitolato Generale;
- le garanzie fidejussorie eventualmente richieste nel Contratto;
- i rilievi, i tracciamenti, i capisaldi (compresa la loro conservazione) e le misurazioni necessarie per la contabilità, per i controlli tecnici e funzionali e per le operazioni di consegna del Servizio;
- lo svolgimento delle pratiche e i relativi oneri per l'ottenimento, dalle Autorità competenti e/o da Enti Pubblici o da soggetti privati, dei permessi, certificati, autorizzazioni, ecc. necessari per lo svolgimento delle attività appaltate;
- la liquidazione di danni agli aventi diritto sulle aree eccedenti quelle eventualmente messe a disposizione dal Committente;
- l'acqua, l'energia elettrica, i servizi informatici e di telecomunicazione occorrenti per la prestazione del Servizio e le relative opere di presa e derivazione;
- l'installazione e la manutenzione di attrezzature, idonee e adeguate all'importanza della prestazione da eseguire e ai termini di consegna convenuti, nonché, quando necessario, le recinzioni e gli impianti di illuminazione;
- i corrispettivi per l'occupazione di terreni o di banchine relative alle esigenze per la prestazione del Servizio e la liquidazione degli eventuali danni agli aventi diritto;
- le cause di forza maggiore e/o eventi meteorologici non rientranti nelle previsioni di cui agli Artt. 32 "Proroghe" e 48 "Danni";
- garantire l'accesso e l'agibilità ai luoghi ove viene prestato il Servizio per tutto il tempo occorrente e la costruzione di strade di servizio, quando necessarie;

- garantire il mantenimento del transito della circolazione ordinaria tramite deviazioni di strade pubbliche, private, costruzione di ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e tutte le opere provvisionali occorrenti che interessano il luogo ove si svolgono i lavori;
- garantire il mantenimento di pozzi, sorgenti, corsi d'acqua e/o impianti di irrigazione che interessano il luogo ove si svolgono i lavori;
- l'applicazione della segnaletica regolamentare diurna e notturna (cavalletti, cartelli, fanali, ecc.) nei tratti stradali e di transito pedonale nei luoghi ove viene prestato il Servizio;
- il carico, trasporto e scarico a piè d'opera, anche su/da vagoni ferroviari, di qualsiasi materiale, attrezzatura o mezzo d'opera necessario per la prestazione del Servizio;
- mantenere in buono stato di servizio i mezzi d'opera, le strade e i ponteggi di servizio occorrenti;
- il servizio di guardiania nel Cantiere;
- il ricovero e la custodia dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera, l'adozione delle protezioni e/o degli accorgimenti per impedirne l'uso, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e antincendio in vigore, nonché l'osservanza delle eventuali prescrizioni di carattere specifico impartite dal Committente per i materiali dati in consegna dallo stesso;
- il deperimento (anche nel caso di danni e rotture dovuti a qualsiasi causa, ivi comprese quelle accidentali e per colpa di Terzi), lo smarrimento e il furto di materiali, di attrezzi, di mezzi d'opera, di attrezzature e di tutto quanto presente nei luoghi ove viene prestato il Servizio, compreso quanto l'Appaltatore ha avuto in consegna dal Committente;
- la raccolta, il carico, il trasporto e l'invio a recupero/smaltimento, presso impianti autorizzati, dei materiali inutilizzabili, dei detriti e dei rifiuti prodotti nell'attività appaltata nel rispetto della normativa vigente e, in qualità di produttore del rifiuto, la tenuta del registro di carico e scarico e la compilazione del formulario;
- lo sgombero e il ripristino delle aree interessate dalla prestazione del Servizio ad attività ultimata, nonché l'eventuale conservazione e recupero del materiale di fardaggio, la custodia, la modulazione su vagoni/automezzi qualora lo stesso debba essere restituito al fornitore mittente;
- gli eventuali interventi in garanzia, comprendenti riparazioni, sostituzioni, prestazioni di mano d'opera ed eventuali forniture di materiali, da effettuarsi sollecitamente a seguito di segnalazione del Committente;

inadeguatezze nella prestazione del Servizio, fino al termine di garanzia contrattuale o all'esito positivo della verifica tecnica, fatto salvo ulteriori estensioni;

- la firma, da parte di professionista abilitato, quando richiesto dalle leggi vigenti, dagli Enti o dal Committente, di tutti i documenti prodotti;
- l'assistenza, nei rapporti con gli Enti Pubblici e con i soggetti privati, fino all'ottenimento delle relative autorizzazioni, nonché l'assistenza per l'espletamento delle attività connesse con gli adempimenti prescritti da Enti terzi;
- la comunicazione, prima dell'inizio di ogni attività, dei nominativi, della qualifica e dei curriculum vitae delle persone (dipendenti, subappaltatori, collaboratori, consulenti, subfornitori, ecc.) che l'Appaltatore intende impiegare per l'esecuzione delle attività;
- il coordinamento con il Committente, nonché con altri appaltatori/fornitori e/o Terzi che interferiscono nell'esecuzione dei lavori, nonché le conseguenze derivanti da dette interferenze;
- la mobilitazione del personale preposto alla prestazione del Servizio per il raggiungimento iniziale del luogo di svolgimento delle relative attività, nonché i viaggi, le spese di vitto e alloggio, i tempi necessari per i trasferimenti, le ferie, i turn-over, i riposi compensativi, le rotazioni e le sostituzioni del personale, anche in caso di malattia, durante la prestazione del Servizio, e la smobilitazione del personale stesso per il rientro nella sede dell'Appaltatore dopo la fine delle attività stesse;
- la fornitura e l'utilizzo di mezzi dell'Appaltatore impiegati per la prestazioni del Servizio, comprese le spese di carburante, di manutenzione, assicurative, ecc;
- le spese generali di organizzazione, infrastrutture e servizi, incluse quelle per il personale dirigente e il personale non tecnico di supporto (contabili, impiegati, segretarie, fattorini, ecc.);
- la disponibilità e l'utilizzo degli strumenti informatici e dei software necessari per la redazione e la restituzione degli elaborati richiesti nei formati previsti;
- la partecipazione alle riunioni periodiche con il Committente, al fine di verificare l'avanzamento delle attività;
- l'emissione di rapporti periodici riportante l'avanzamento fisico delle attività;
- la presa in carico della documentazione fornita dal Committente, nonché quella allegata alle Specifiche e la verifica di congruenza con l'attività da svolgere;
- tutte le spese, imposte e tasse di qualsiasi natura necessarie per lo svolgimento delle attività;

- le riparazioni, i ricambi, i carburanti, i lubrificanti e i materiali d'usura e di consumo dei mezzi utilizzati nell'esecuzione del Contratto;
- il controllo dello stato dei materiali nel punto di presa in consegna;
- le eventuali soste al carico e allo scarico che dovessero subire gli automezzi, e/o i carri ferroviari, i mezzi di sollevamento, le attrezzature e il personale utilizzato dall'Appaltatore;
- in caso di attività di Direzione dei lavori, il divieto assoluto per tutta la durata del Contratto, di effettuare prestazioni per conto dell'impresa esecutrice dei lavori di costruzione e/o per conto dei suoi subappaltatori e inerenti la costruzione delle opere stesse, pena la risoluzione del Contratto.

Art. 14 - Riservatezza del Contratto

Il Contratto deve essere considerato riservato fra le Parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto all'Appaltatore in conseguenza o in occasione dell'esecuzione del Contratto, non può essere usato né rivelato a Terzi senza il preventivo assenso del Committente.

In particolare, l'Appaltatore non può pubblicare notizie, disegni e fotografie riguardanti la prestazione del Servizio, o autorizzare Terzi a farlo, senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente. L'Appaltatore è ritenuto direttamente responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni o documenti effettuata dai propri dipendenti, rappresentanti, incaricati e/o collaboratori e/o consulenti e/o subfornitori e/o subappaltatori e pertanto si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.

Gli obblighi di riservatezza rimangono tali, e quindi in vigore, anche dopo la naturale scadenza del Contratto o dopo la sua cessazione, qualsiasi possa essere la causa che l'avesse determinata, per un ulteriore periodo di 8 (otto) anni.

Inoltre, alla data di scadenza o di cessazione del Contratto, l'Appaltatore si impegna a restituire al Committente, riconoscendone la proprietà, tutti i documenti, dati, report, ecc. sia su supporto cartaceo, che magnetico o ottico.

Art. 15 - Proprietà

Il Committente si riserva la piena ed esclusiva proprietà di tutto quanto prodotto dall'Appaltatore a fronte del Contratto.

Art. 16 - Brevetti, marchi, licenze e altre opere dell'ingegno

L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere indenne e mallevare il Committente da ogni rivendicazione, da chiunque avanzata in relazione a violazione di brevetti, di marchi, di licenze, modelli e di opere dell'ingegno dallo stesso impiegati in ogni fase di esecuzione del Contratto.

E' in ogni caso considerata grave inadempienza dell'Appaltatore la violazione di qualsivoglia disposizione normativa, nazionale o internazionale, in materia di brevetti, marchi, licenze e ogni altra opera dell'ingegno.

In tal caso, fermo quanto sopra, tale violazione comporterà il diritto del Committente a risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c., che verrà comunicato mediante raccomandata A.R. all'Appaltatore nonché il diritto del Committente stesso al risarcimento di tutti i danni conseguenti e alla rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

L'Appaltatore terrà altresì manlevata e indenne il Committente da ogni pretesa sollevata da terzi in conseguenza della violazione di quanto previsto nel presente articolo.

CAPITOLO II - SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI, TUTELA DEI LAVORATORI E DELL'AMBIENTE

Art. 17 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

La prestazione del Servizio deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza.

L'Appaltatore, pertanto, nell'esecuzione della prestazione del Servizio, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, al personale di cui si avvale, nonché ad eventuali subappaltatori e Terzi, tutte le norme di cui sopra e adottare ogni necessario provvedimento per garantire la salute, la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'Appaltatore ha altresì i seguenti obblighi:

- prendere conoscenza, curare e far curare l'osservanza degli eventuali regolamenti e disposizioni interne del Committente;
- coordinarsi e cooperare con il Committente, con altri eventuali appaltatori e/o Terzi legittimamente presenti nei luoghi ove viene prestato il Servizio, al fine di eliminare i rischi

dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese e/o lavoratori autonomi. Qualora non fosse possibile eliminare totalmente i rischi, coordinarsi e cooperare al fine di gestirli al meglio;

- facilitare le verifiche che il Committente si riserva di effettuare direttamente o tramite Terzi, in relazione al rispetto delle norme di salute e sicurezza da parte dell'Appaltatore. Le stesse devono avvenire nel modo più agevole in ogni ambito e in ogni sede e l'Appaltatore deve altresì fornire tutta la documentazione richiesta, di volta in volta, a seconda delle necessità.

Art. 18 - Struttura di prevenzione, protezione ed emergenza

L'Appaltatore deve dotarsi di un'adeguata struttura di prevenzione e protezione ed emergenza i cui compiti sono quelli definiti dalla vigente legislazione e/o dalle disposizioni interne. Tale struttura deve anche essere dimensionata in funzione della tipologia delle attività da svolgere.

Art. 19 - Segnalazione di infortuni, incidenti e malattie professionali

L'Appaltatore, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e comunque alla conclusione dei lavori, deve trasmettere al Committente il rapporto mensile delle ore lavorate e di tutti gli infortuni occorsi nel periodo.

Tale rapporto, redatto secondo le modalità richieste dal Committente, deve essere inviato anche in caso di assenza di infortuni.

L'Appaltatore deve tempestivamente segnalare al Committente i casi di malattie professionali denunciate durante lo svolgimento dei lavori.

In caso di infortuni mortali o gravi (primo certificato medico con prognosi superiore a 30 giorni) e di incidenti di particolare entità, l'Appaltatore, oltre ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti a suo carico dalla legislazione vigente, deve immediatamente informare il Committente e trasmettergli, entro 24 (ventiquattro) ore, una prima segnalazione sulle cause, le circostanze di tali eventi e le azioni intraprese.

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'infortunio, l'Appaltatore deve trasmettere al Committente una relazione contenente la dettagliata descrizione dell'evento e le azioni correttive adottate.

Art. 20 - Trattamento e tutela del personale dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto, nei confronti del proprio personale che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolga attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione dello stesso, all'osservanza delle norme di legge in campo assicurativo, retributivo, contributivo, assistenziale e previdenziale, nonché all'applicazione del contratto nazionale di lavoro di settore vigente. Le condizioni normative e retributive applicate non dovranno essere inferiori a quelle stabilite nei contratti nazionali di lavoro e negli accordi integrativi.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare e a far rispettare tutto quanto sopra anche ai propri subappaltatori e/o subfornitori e/o consulenti e/o collaboratori e a darne dimostrazione in ogni momento al Committente a sua semplice richiesta.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere al Committente copia dei documenti comprovanti la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa secondo le modalità e i contenuti di cui alla legislazione vigente.

Art. 21 - Organizzazione della salute e sicurezza

Per l'espletamento delle attività oggetto del Contratto, l'Appaltatore deve possedere una adeguata organizzazione in materia di salute e sicurezza e adottare, ed efficacemente attuare, un sistema procedurale che quantomeno regolamenti:

- la gestione degli infortuni;
- la gestione dei DPI;
- la gestione degli agenti chimici;
- la formazione/informazione dei lavoratori;
- l'informazione dei Terzi;
- gestione delle emergenze.

Art. 22 - Inadempienze in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Qualora dovesse essere accertata la mancata attuazione, anche parziale, delle norme di salute e sicurezza previste dalla legislazione e/o dalle disposizioni interne in materia, indipendentemente dalle azioni che dovranno essere intraprese dall'Appaltatore, il Committente, direttamente o tramite soggetti dallo stesso incaricati, si riserva il diritto di:

- ottenere l'allontanamento dal posto di lavoro di dipendenti dell'Appaltatore, di personale di cui si

avvale nonché di eventuali subappaltatori;

- precludere l'inizio o il proseguimento di attività dell'Appaltatore e senza che questo dia diritto alcuno a favore dello stesso;
- alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 52 "Clausola risolutiva espressa".

E' fatto salvo in ogni caso il diritto del Committente al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 23 - Ambiente e Incolumità pubblica

L'Appaltatore, nel rispetto delle norme vigenti, deve organizzare e gestire le proprie attività adottando adeguate misure e accorgimenti impiantistici atti a minimizzare l'impatto sull'ambiente e a evitare pericoli per l'incolumità pubblica.

L'Appaltatore, prima dell'inizio della prestazione del Servizio, deve prendere atto delle disposizioni interne/Sistema di Gestione Ambientale del Committente in materia di tutela dell'ambiente.

L'Appaltatore, sulla base di tali informazioni, provvede a rendere edotti i propri dipendenti, il personale di cui si avvale, nonché eventuali subappaltatori e Terzi.

Se durante lo svolgimento delle attività, si verificassero anomalie tali da provocare un impatto sull'ambiente e/o un pericolo per l'incolumità pubblica, l'Appaltatore deve tempestivamente mettere in atto tutte le necessarie misure di intervento e precauzione e darne comunicazione al Committente.

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare direttamente, o tramite Terzi di propria fiducia, apposite verifiche ispettive al fine di accertare il rispetto delle norme di tutela dell'ambiente e dell'incolumità pubblica da parte dell'Appaltatore. L'Appaltatore deve consentire e facilitare lo svolgimento di tali verifiche.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di legge e/o delle disposizioni interne/Sistema di Gestione Ambientale del Committente, il Committente si riserva la facoltà di interrompere parzialmente o totalmente le attività e inoltre a fronte di un grave caso e/o di ripetuti casi di mancato rispetto delle suddette prescrizioni/disposizioni, di risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 52 "Clausola risolutiva espressa". E' fatto salvo il risarcimento a favore del Committente di ogni danno subito o conseguente e di ogni spesa sostenuta.

CAPITOLO III - PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 24 - Inizio della prestazione del Servizio

Le Parti si incontreranno nel giorno e nel luogo stabiliti dal Committente e comunicati in anticipo all'Appaltatore per dare inizio alla prestazione del Servizio, redigendo un apposito verbale che verrà firmato dalle Parti.

Dalla data di tale verbale, decorrono i termini di avanzamento e di ultimazione della prestazione del Servizio oggetto del Contratto.

Su richiesta del Committente, l'inizio della prestazione del Servizio può avvenire anche per parte del Servizio stesso e in tempi diversi. In tal caso l'Appaltatore ha solo diritto a un corrispondente periodo di proroga, per le parti successive alla prima.

Art. 25 - Programma delle attività

L'Appaltatore deve consegnare, se richiesto in Contratto, un dettagliato programma delle attività oggetto del Contratto con un allegato grafico.

Tale programma deve precisare l'inizio, l'avanzamento periodico e il termine di ultimazione delle principali attività, evidenziando in particolare quelle fasi che devono ritenersi critiche per il rispetto del programma stesso. L'Appaltatore deve precisare, inoltre, il numero e la qualifica del personale che si obbliga ad impiegare, nonché il tipo e la quantità delle attrezzature/apparecchiature e dei mezzi d'opera. L'Appaltatore, comunque, si impegna a soddisfare ulteriori eventuali richieste del Committente relative al potenziamento del personale, sia come numero che come qualifica, e al potenziamento di attrezzature, apparecchiature e mezzi d'opera, anche durante lo svolgimento della prestazione del Servizio, qualora essa non proceda secondo il programma consegnato.

Nel caso in cui il programma non venga ritenuto idoneo in tutto o in parte dal Committente, l'Appaltatore deve predisporre un nuovo programma e presentarlo al Committente stesso entro e non oltre il termine indicatogli nella comunicazione di quest'ultimo a mezzo della quale evidenzia l'inidoneità del programma precedente.

Il programma non vincola il Committente, il quale può sempre chiedere delle modifiche; esso è invece impegnativo per l'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore, per motivi a lui imputabili, non rispetti il programma stabilito o non presenti il programma modificato su richiesta del Committente entro il termine prescrittogli, il Committente stesso potrà avvalersi di quanto disposto dall'Art. 52 "Clausola risolutiva espressa" e, quindi, intervenire direttamente sulle attività con mezzi e personale proprio o di Terzi operanti per suo conto, addebitando all'Appaltatore tutti i maggiori oneri sostenuti.

Non sono riconosciuti all'Appaltatore gli eventuali maggiori oneri sostenuti per l'esecuzione della prestazione del Servizio al di fuori dei tempi programmati per motivi imputabili all'Appaltatore.

Art. 26 - Personale dell'Appaltatore e dei subappaltatori

L'Appaltatore e i subappaltatori devono eseguire la prestazione del Servizio con personale idoneo, di provata capacità e adeguato numericamente e qualitativamente, affinché la prestazione del Servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e dei programmi.

Il Committente ha il diritto di ottenere la sostituzione del personale dell'Appaltatore, o dei subappaltatori, senza l'obbligo di specificarne il motivo e senza che per ciò debba accordare alcuna indennità di sorta all'Appaltatore o al personale sostituito.

Art. 27 - Ispezioni e rilevamenti statistici

Il Committente e/o Terzi, espressamente incaricati dal Committente di seguire l'andamento della prestazione del Servizio, hanno diritto di accedere nel luogo ove questa si svolge per eseguire ispezioni e/o rilevamenti riguardanti le prestazioni stesse, i materiali, i mezzi e le attrezzature, sia in deposito che in corso di impiego.

L'Appaltatore ha l'obbligo di facilitare tali ispezioni e rilevamenti affinché avvengano nel modo più agevole; pertanto deve fornire, senza alcun compenso, tutti i rapporti sulla prestazione del Servizio, le relazioni sull'andamento della stessa, i diagrammi e le tabelle riassuntive che gli vengano richiesti, di volta in volta, a seconda delle necessità.

In particolare l'Appaltatore deve consentire il controllo dei libri contabili aggiornati relativi alla mano d'opera e al movimento dei materiali.

Il Committente ha facoltà di chiedere in visione, in ogni momento, i documenti e i registri relativi all'esecuzione del Contratto che l'Appaltatore è obbligato per legge a conservare nella propria sede e/o nel luogo ove si svolge la prestazione del Servizio.

Art. 28 - Variazioni al Servizio (aumenti, diminuzioni, aggiunte, soppressioni, modifiche)

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni al Servizio assunto con il Contratto.

Non viene pertanto riconosciuto all'Appaltatore alcun compenso per attività in variazione eseguite senza il consenso scritto del Committente e comunque non corrispondenti alle prescrizioni contrattuali. L'Appaltatore è tenuto alla rimessione in pristino allo stato iniziale, e a risarcire i danni che per tale motivo possano derivarne al Committente.

Il Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di ordinare, anche durante l'esecuzione della prestazione del servizio, in deroga al disposto degli artt. 1660 e 1661 C.C., tutte le variazioni in incremento, riduzione o modifica che ritiene opportune o necessarie nei limiti in cui ciò sia consentito dalla legge (in particolare dalle applicabili previsioni del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e regolamentazione attuativa) senza procedere a una nuova procedura di affidamento.

L'Appaltatore è tenuto a eseguire il Servizio secondo le prescrizioni ricevute, e avrà diritto al solo pagamento dei Servizi effettivamente e correttamente eseguiti, alle stesse condizioni previste dal Contratto, nonché, ove la natura delle variazioni lo richieda, a una revisione dei tempi di consegna del Servizio e delle singole fasi dello stesso.

Ove, per la natura delle variazioni ordinate o per altre ragioni oggettive, non sia possibile applicare le stesse condizioni di prezzo previste dal Contratto, il prezzo delle variazioni ordinate verrà quantificato secondo le modalità del successivo Articolo 41 "Formazione di nuovi prezzi".

Il Committente esaminerà e prenderà in considerazione esclusivamente i compensi formalmente richiesti e idoneamente documentati.

Qualora la variazione sia stata necessaria per sopperire a deficienze organizzative e/o tecniche dell'Appaltatore o comunque per porre rimedio a errori od omissioni dell'Appaltatore nella

progettazione o esecuzione del Servizio, il Committente non riconoscerà compenso alcuno per la variazione e avrà la facoltà di rivalersi sull'Appaltatore per gli eventuali oneri sostenuti o da sostenere. A tal fine, si considerano errori e omissioni di progettazione, inter alia, l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

In caso di mancato accordo sui compensi per le prestazioni di cui alle variazioni ordinate dal Committente o sulle relative revisioni dei tempi di consegna del Servizio:

- l'Appaltatore deve completare i Servizi secondo le prescrizioni del Committente;
- la contabilizzazione dei Servizi eseguiti avverrà secondo i prezzi contrattualmente individuati dal Committente;
- l'Appaltatore avrà diritto di formulare riserve, che saranno esaminate al termine dei Servizi di cui al Contratto.

Le variazioni saranno comunicate formalmente dal Committente.

In nessun caso l'Appaltatore avrà diritto di recedere dal Contratto o risolvere lo stesso a seguito di variazioni richieste dal Committente in conformità alle previsioni del presente articolo.

Art. 29 - Materiali forniti dall'Appaltatore

L'Appaltatore deve utilizzare materiali aventi i requisiti prescritti dal Contratto.

Art. 30 - Modalità di esecuzione della prestazione del Servizio

La prestazione del Servizio deve essere eseguita a regola d'arte secondo i termini e le condizioni del Contratto.

Durante la prestazione del Servizio, il Committente ha facoltà di verificare che l'Appaltatore operi attenendosi scrupolosamente ai disegni, ai capitolati, alle specifiche tecniche e alle eventuali ulteriori istruzioni scritte consegnategli di volta in volta dal Committente.

Le eventuali istruzioni date dal Committente o le sue eventuali mancate verifiche, non sollevano l'Appaltatore dalla piena ed esclusiva responsabilità di cui all'Art. 4 "Responsabilità

dell'Appaltatore”.

Qualora l'Appaltatore rilevi che la documentazione consegnata dal Committente sia incompleta o carente, deve segnalarlo in tempo utile al Committente per le opportune integrazioni.

L'Appaltatore, pertanto, non può invocare tali inconvenienti a scusante di esecuzioni difettose o arbitrarie e come motivo di richiesta di maggiori oneri o ritardi nell'esecuzione.

Il Committente ha la facoltà di richiedere, anche nel corso della prestazione del Servizio, qualsiasi tipo di accertamento o verifica che si renda opportuna.

Qualora, a giudizio del Committente, la prestazione del Servizio venga eseguita senza la necessaria diligenza o senza rispettare le prescrizioni contrattuali e normative, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni e alle modifiche occorrenti e, se necessario, al suo rifacimento.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto del Committente al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 31 - Termini di ultimazione delle attività - Penale per ritardi

L'Appaltatore deve ultimare la prestazione del Servizio nei termini fissati in Contratto.

Tali termini sono vincolanti per l'Appaltatore e sono comprensivi del tempo occorrente anche per l'installazione del Cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura, che dovessero essere di competenza dell'Appaltatore stesso nonché del tempo occorrente per ogni altra attività preparatoria.

L'Appaltatore deve comunicare al Committente, per iscritto, la data nella quale ritiene di avere ultimato la prestazione del Servizio.

Accertata in contraddittorio con l'Appaltatore la data di effettiva ultimazione della prestazione del Servizio il Committente redige il verbale di ultimazione della prestazione del Servizio che deve essere firmato dalle Parti.

In caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione della prestazione del Servizio, sia parziali che finali, indicati in Contratto, l'Appaltatore è passibile di penale, fin dallo scadere dei rispettivi suddetti termini.

L'importo della penale e le modalità di applicazione sono stabiliti in Contratto.

Resta inteso che l'applicazione della penale non esclude l'addebito degli eventuali danni ulteriori e di tutti i costi che siano conseguenza diretta del ritardo dell'Appaltatore.

L'applicazione della penale non esime inoltre l'Appaltatore dagli obblighi derivanti dal Contratto.

Art. 32 - Proroghe

Quando si verificano eventi non imputabili all'Appaltatore, comprese le cause di forza maggiore, che possano causare ritardi alla prestazione del Servizio, l'Appaltatore deve segnalarli senza indugio al Committente per iscritto.

L'Appaltatore, in tali casi, può chiedere una proroga del termine di ultimazione della prestazione del Servizio, facendo pervenire una richiesta scritta al Committente non appena sia in grado di valutare l'incidenza di tali eventi e, comunque, sotto pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni dal termine dell'evento.

La richiesta di proroga deve esporre i motivi che impediscono all'Appaltatore di superare gli effetti delle cause a lui non imputabili mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica e organizzativa.

Il Committente prende in esame soltanto quegli impedimenti che non siano imputabili all'Appaltatore, neppure sotto l'aspetto di difetto di previsione e/o di programmazione.

Resta sempre facoltà del Committente concedere la proroga, totale o parziale, salvo il diritto dell'Appaltatore di formulare le relative riserve ai sensi dell'Art. 38 "Riserve".

La proroga, in ogni caso, per essere valida deve essere concessa per iscritto.

La concessione della proroga non dà all'Appaltatore nessun ulteriore diritto.

Art. 33 - Sospensione delle attività a richiesta del Committente

Il Committente si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione della prestazione del Servizio in qualunque momento, per motivi rimessi al suo parere discrezionale, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata A.R.. In caso di urgenza, tale comunicazione verrà effettuata sempre mediante raccomandata A.R. anticipata via fax o e-mail o telegramma.

La sospensione dà all'Appaltatore esclusivamente il diritto alla proroga del termine contrattuale di ultimazione della prestazione del Servizio pari alla durata effettiva della sospensione.

Qualora la sospensione abbia una durata superiore alla metà del tempo contrattuale previsto per lo svolgimento della prestazione del Servizio, o comunque a 180 (centottanta) giorni, l'Appaltatore può recedere dal Contratto, senza peraltro chiedere indennizzi o danni oltre a quanto sopra previsto.

In ogni caso, quando il periodo di sospensione è inferiore a 90 (novanta) giorni, l'Appaltatore non può recedere dal Contratto.

Su richiesta scritta del Committente, comunicata con idoneo preavviso comunque non superiore a 15 (quindici) giorni, l'Appaltatore ha l'obbligo, nel corso del periodo di sospensione, di riprendere le attività.

In ogni caso, l'Appaltatore dovrà riprendere le relative attività al termine del periodo di sospensione.

Art. 34 - Controlli e accettazione del Servizio o di sue parti

Quando previsto in Contratto e nei termini in esso stabiliti, il Committente effettua, alla presenza dell'Appaltatore, tutte quelle verifiche, prove e constatazioni che ritiene necessarie per accertare che parti del Servizio prestato possano essere accettate.

Il Committente inoltre, a suo insindacabile giudizio, può prendere in consegna tutto o parti del Servizio, ultimato o meno, previa constatazione dello stato in cui si trova.

L'accettazione del Servizio, o di parti di esso, da parte del Committente non solleva l'Appaltatore dagli obblighi derivanti dalla esecuzione, con esito positivo, della verifica di cui all'Art. 35 "Verifica e chiusura del Contratto".

Art. 35 - Verifica e chiusura del Contratto

Nei termini previsti in Contratto, il Committente procede alle verifiche di competenza al fine di accertare che la prestazione del Servizio sia stata eseguita a regola d'arte e in conformità al Contratto. A tali verifiche, qualora richiesto dal Committente, dovrà presenziare l'Appaltatore.

Se, in sede di verifica, vengono riscontrati difetti o manchevolezze, l'Appaltatore viene invitato ad eliminarli entro un termine stabilito, decorso inutilmente il quale il Committente fa eseguire da altro fornitore le prestazioni contestate, addebitandone l'importo all'Appaltatore.

Qualora sia richiesta la presenza dell'Appaltatore e quest'ultimo, nonostante l'invito del Committente, non intervenga alle operazioni di verifica, essa sarà effettuata solamente dal Committente con gli effetti previsti nel presente articolo.

Successivamente il Committente procede alla verifica della contabilità delle prestazioni, all'esame delle riserve e/o richieste non ancora definite e può porre in compensazione dalle somme a credito dell'Appaltatore gli eventuali importi ancora pendenti a carico dello stesso, a norma di Contratto.

Il risultato delle verifiche tecnico-economiche viene riportato sul verbale di chiusura del Contratto. Qualora l'Appaltatore intenda esporre osservazioni o contestazioni sulle conclusioni contenute nel verbale di chiusura del Contratto, egli potrà formularle solo all'atto della firma del verbale e le stesse dovranno essere sufficientemente circostanziate, chiare e motivate in modo tale che il Committente possa prenderne cognizione.

Se, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento del verbale di chiusura del Contratto, l'Appaltatore non restituisce al Committente il verbale di chiusura del Contratto firmato, il verbale si intende da lui integralmente accettato e senza alcuna osservazione.

Se, per motivi imputabili al Committente, la verifica avviene in ritardo rispetto ai termini previsti nel Contratto, l'Appaltatore è comunque tenuto agli adempimenti previsti nel presente articolo ed è sempre responsabile dei vizi e delle difformità per tutta la durata della garanzia.

In ogni caso il verbale di chiusura del Contratto, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle relative responsabilità sancite dalle vigenti leggi e/o dalle disposizioni contrattuali.

L'Appaltatore è pertanto tenuto a risarcire i danni conseguenti alla prestazione del Servizio e a tenere indenne e sollevato il Committente da ogni responsabilità ed eventuale procedimento ad essi correlato.

CAPITOLO IV - CONTABILITA' E PAGAMENTI

Art. 36 - Documenti contabili

I documenti contabili vengono compilati dall'Appaltatore secondo le prescrizioni del Committente, fatto salvo quanto stabilito nel Contratto.

La documentazione amministrativa e contabile, approvata dal Committente, è trattenuta in originale dallo stesso.

Art. 37 - Contabilizzazione della prestazione del Servizio

I criteri di contabilizzazione sono quelli stabiliti nei documenti contrattuali.

Le prestazioni del Servizio "a misura" sono contabilizzati con sistema metrico decimale, salvo le eccezioni eventualmente stabilite nei capitolati speciali; esse sono rilevate e classificate, in base a quanto stabilito in Contratto, in contraddittorio man mano che vengono effettuate.

Le prestazioni del Servizio contabilizzate "a corpo" sono annotate secondo le modalità stabilite in Contratto, in base a quanto eseguito e accertato in contraddittorio.

Le prestazioni del Servizio contabilizzate "in economia" sono classificate e accertate, con le modalità previste in Contratto, in contraddittorio man mano che vengono effettuate.

Il sistema di contabilizzazione in economia è comunque da ritenersi eccezionale e viene applicato solo quando espressamente richiesto dal Committente.

In caso di divergenza sulle contabilizzazioni della prestazione del Servizio l'Appaltatore ha il diritto di formulare le proprie riserve con le modalità di cui all'Art. 38 "Riserve".

Art. 38 - Riserve

L'Appaltatore deve formulare le proprie riserve, a mezzo di raccomandata A.R. - anticipata via fax - da inviare al Committente, al momento in cui si verifica l'evento che ha dato origine alla riserva stessa, anche in forma generica, purché sufficientemente motivate e definite in modo tale che il Committente possa prenderne cognizione.

Dette riserve, dovranno essere comunque esplicitate, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'evento che le ha originate. Esse devono essere esplicitate nonché documentate, nel termine di cui sopra, mediante analisi di dettaglio e relative valorizzazioni economiche e devono pervenire al Committente a mezzo di raccomandata A.R..

E' facoltà del Committente rimandare la definizione delle riserve in sede di verbale di chiusura del Contratto e non sono da intendersi tacitamente accettate le riserve per le quali il Committente stesso non abbia inviato proprie controdeduzioni.

Le riserve presentate dall'Appaltatore senza il rispetto delle modalità e delle procedure di cui sopra, sono da intendersi decadute e nulle ad ogni effetto.

In ogni caso, le riserve non danno la facoltà di sospendere e/o di ritardare le prestazioni del Servizio all'Appaltatore il quale rimane impegnato, comunque, ad ottemperare alle prescrizioni del Committente.

Art. 39 - Prezzi

L'Appaltatore dichiara di essere edotto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, e di averne pertanto tenuto conto, quali ad esempio: le condizioni di svolgimento della prestazione del Servizio, lo stato dei luoghi, l'approvvigionamento dei materiali, il reperimento del personale incaricato, l'importanza del Servizio, le difficoltà e l'onerosità della prestazione del Servizio, tutte le condizioni contrattuali, nonché tutti gli oneri relativi al rispetto delle norme di salute e sicurezza dei lavoratori e di tutela dell'Ambiente.

L'Appaltatore quindi, in base alle proprie valutazioni, indagini e stime, qualifica i propri prezzi come complessivamente remunerativi, senza riserva alcuna.

I prezzi, in base ai quali sono compensate le prestazioni del Servizio appaltate, siano esse contabilizzate "a misura" o "a corpo" o "in economia" o in qualsiasi altra forma contrattuale, comprendono, oltre a quanto indicato nelle singole voci dell'elenco dei prezzi: le spese generali, gli utili, le imposte, le tasse, i contributi, l'alea contrattuale e ogni altro onere, comunque inerente le prestazioni del Servizio appaltate, a carico dell'Appaltatore per legge e per Contratto.

Si intendono, in ogni caso, ad esclusivo carico dell'Appaltatore e, pertanto, compresi nei prezzi convenuti, tutti gli oneri di cui ai documenti contrattuali e quanto altro occorra per la corretta e regolare esecuzione della prestazione del Servizio, conforme ai documenti contrattuali, alle disposizioni del Committente e alle norme di legge.

Art. 40 - Invariabilità prezzi

Rimane espressamente convenuto tra le Parti che tutti i prezzi contrattuali resteranno fissi e invariabili, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili, e indipendentemente dal verificarsi dei presupposti che possano legittimare la revisione ex art. 1664, fatto salvo quanto previsto all' Art. 33 "Sospensione delle attività a richiesta del Committente".

Le Parti dichiarano altresì, anche ai fini dell'art. 1469 C.C., che ciascuna di esse ha inteso assumere interamente l'alea di una eventuale maggiore onerosità della sua prestazione, da qualsiasi causa, anche straordinaria e imprevedibile essa possa dipendere, rendendo così inapplicabile al Contratto, anche in via di rinuncia, quanto disposto dall'art. 1467 C.C.

Art. 41 - Formazione di nuovi prezzi

Qualora il Committente decida di affidare all'Appaltatore l'esecuzione di ulteriori prestazioni nell'ambito dello stesso Servizio i cui prezzi non siano già previsti nel Contratto, gli stessi devono, salvo situazioni eccezionali o espressamente previste, essere formalmente definiti preventivamente e in ogni caso di comune accordo tra le Parti.

L'Appaltatore deve presentare tempestivamente al Committente, prima dell'inizio delle attività relative, una richiesta scritta corredata dalle analisi e dai dati necessari per la determinazione dei prezzi.

I nuovi prezzi vengono formati con riferimento a tutte le condizioni e ai prezzi del Contratto, deducendoli mediante ragguaglio, con quelli di forniture e prestazioni simili già inclusi nel Contratto o, se ciò non fosse possibile, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi

basate su listini prezzi in vigore alla data dei prezzi contrattuali, emessi da Enti e Organizzazioni ufficialmente riconosciuti e accettati dal Committente.

In mancanza di tali listini, le analisi per la formazione dei nuovi prezzi si basano sui costi di mercato accertati in contraddittorio.

In subordine potrà essere preventivamente concordato tra le Parti che verranno considerati i costi sostenuti dall'Appaltatore, documentati con regolari fatture, maggiorati del 20% (ventipercento) per spese generali e utili.

Tutti i nuovi prezzi, inoltre, devono essere, di norma, resi omogenei con i prezzi contrattuali per essere inseriti nella contabilità.

In caso di mancato accordo sulla formazione dei nuovi prezzi, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le attività che il Committente contabilizzerà secondo i prezzi che riterrà equi, salvo il diritto dell'Appaltatore di far valere le proprie ragioni con la procedura prevista dall'Art. 38 "Riserve".

Art. 42 - Fatturazione

Ogni fattura, in originale, dovrà essere intestata e inviata come previsto nel Contratto. L'Appaltatore dovrà riportare su tutte le fatture il numero di Contratto e la data di stipulazione dello stesso; in mancanza di tali dati il Committente non risponderà di eventuali ritardi o disfunzioni di natura amministrativa nell'effettuare il pagamento.

In virtù del successivo Art. 44 "Incedibilità dei crediti" ogni fattura dovrà riportare la seguente dicitura: "Il credito di cui alla presente fattura non è cedibile a terzi".

Art. 43 - Pagamenti

I pagamenti vengono effettuati con le modalità previste in Contratto, dietro presentazione di regolari fatture compilate secondo le prescrizioni del Contratto.

Nel caso di RTI, qualora ciascuna impresa riunita provveda a fatturare singolarmente le prestazioni del Servizio da essa eseguite, la stessa dovrà consegnare le fatture al Committente a mezzo della capogruppo mandataria.

Art. 44 - Incedibilità dei crediti

Non sono ammesse le cessioni di crediti, i mandati speciali all'incasso o altre forme di delegazione di pagamento se non espressamente concesse.

Art. 45 - Garanzie

Il Committente, a garanzia della prestazione del Servizio, trattiene delle quote dagli importi dovuti all'Appaltatore, con le modalità e i limiti previsti in Contratto.

Qualora previsto in Contratto, detta trattenuta può essere sostituita dalla costituzione, a cura e spese dell'Appaltatore, di una garanzia fidejussoria "a prima richiesta" di pari importo.

Inoltre, secondo le modalità contrattuali, l'Appaltatore deve prestare, a sua cura e spese, una garanzia fidejussoria "a prima richiesta" a copertura del puntuale e regolare svolgimento della prestazione del Servizio, con le modalità e gli importi previsti nel Contratto.

Il Contratto può altresì prevedere l'obbligo di stipula, in capo all'Appaltatore e a sua cura e spese, di ulteriori garanzie fidejussorie "a prima richiesta" a copertura di altri impegni contrattuali, precisandone modalità e importi.

Le garanzie fidejussorie di cui ai precedenti capoversi, devono essere prestate da primari istituti di credito; solo se espressamente convenuto potranno essere emesse da primarie compagnie di assicurazione.

Le garanzie fidejussorie devono essere prorogate dall'Appaltatore, su richiesta del Committente, in caso di prosecuzione della prestazione del Servizio oltre il termine contrattuale di efficacia delle stesse.

In caso di slittamento dei tempi contrattuali e/o della redazione del verbale di chiusura del Contratto, per motivi esclusivamente imputabili al Committente, l'Appaltatore potrà richiedere allo stesso, con comunicazione scritta, il rimborso delle spese documentate per la maggiore durata delle relative garanzie fidejussorie.

CAPITOLO V - DANNI E CONTROVERSIE

Art. 46 - Legge regolatrice del Contratto e lingua ufficiale

Il Contratto è regolato dalla legislazione italiana.

Se non diversamente richiesto dal Committente e a esclusione di eventuali documenti già predisposti dal Committente in altra lingua, tutti i documenti, la corrispondenza e i rapporti tra le parti devono essere in lingua italiana.

Art. 47 - Infortuni e/o danni a persone, cose e animali

In caso di infortuni, anche con effetti mortali, e/o danni cagionati a persone, ivi compreso il personale del Committente e/o di Terzi e/o di subappaltatori e/o gli incaricati dell'Appaltatore nonché cagionati a cose e/o animali del Committente e/o di Terzi e/o di subappaltatori e/o degli incaricati dall'Appaltatore, l'Appaltatore deve pagare tutte le indennità e i risarcimenti dovuti ad ogni avente diritto, tenendo sollevato e mallevato il Committente da qualsiasi onere e/o responsabilità.

Nel caso in cui il Committente sia chiamato a rispondere del danno cagionato dall'Appaltatore, lo stesso avrà l'obbligo di farlo proprio mallevando il Committente a semplice richiesta.

Qualora l'Appaltatore, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta di cui sopra, non si attivi efficacemente nei confronti della propria Assicurazione o non prenda contatti diretti con il danneggiato con adeguati riscontri scritti:

- il Committente avrà diritto di quantificare e liquidare direttamente l'ammontare del danno, trattenendo dagli importi a credito dell'Appaltatore – in occasione del primo pagamento successivo – la somma necessaria al risarcimento;
- l'Appaltatore rinuncerà a qualsiasi contestazione o azione di rivalsa nei confronti del Committente.

Inoltre, tutte le spese e indennizzi posti a carico del Committente ma riconducibili all'inesatto, incompleto o mancato adempimento degli obblighi dell'Appaltatore, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore. Qualora lo stesso non provveda direttamente, si conviene che il loro importo sarà trattenuto dagli importi a credito dell'Appaltatore.

Art. 48 - Danni

In caso di danni arrecati al Committente, nel corso della prestazione del Servizio e/o in dipendenza della prestazione stessa, dovuti a qualsiasi motivo, ivi comprese cause imputabili a Terzi e/o subappaltatori o a negligenza e/o imprudenza e/o imperizia del personale utilizzato dall'Appaltatore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione della prestazione del Servizio, al ripristino e/o alla sostituzione di tutto quanto danneggiato, distrutto e/o smarrito.

Nel caso di danni dipendenti da cause di forza maggiore, saranno posti a carico del Committente i danni subiti dalle attività/prestazioni già eseguite, anche parzialmente, purché dette cause vengano comunicate tempestivamente e denunciate per iscritto dall'Appaltatore, sotto pena di decadenza, non oltre 4 (quattro) giorni successivi a quello in cui si è verificato l'evento e siano dal Committente stesso riconosciute come tali. In ogni caso il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente agli oneri strettamente necessari per le sistemazioni e/o rifacimenti, valutati ai prezzi e alle condizioni di Contratto. Qualora tale valutazione non sia possibile, il compenso sarà valutato di comune accordo con le modalità stabilite all'Art. 41 "Formazione di nuovi prezzi".

Resta escluso invece ogni altro compenso a favore dell'Appaltatore per danni dallo stesso subiti quali: perdite di eventuali installazioni di cantiere, di mezzi d'opera, di apparecchiature e/o di attrezzi e/o di materiali non ancora posti in opera.

Art. 49 - Foro competente e Controversie

La definizione delle controversie che non siano risolte in via amichevole verrà rimessa al giudizio ordinario.

Il Foro competente esclusivo sarà quello di Milano.

In caso di controversie, l'Appaltatore sarà tenuto a ottemperare alle disposizioni del Committente, senza sospendere o ritardare comunque il regolare andamento delle attività, incorrendo altrimenti in grave inadempimento tale da comportare la risoluzione di diritto del Contratto.

Art. 50 - Fallimento/procedure concorsuali dell'Appaltatore

In caso di fallimento o di altra procedura concorsuale dell'Appaltatore, o della Capogruppo mandataria - in ipotesi di RTI -, il Committente potrà recedere dal Contratto come previsto all'Art. 51 "Recesso dal Contratto da parte del Committente".

In tale evenienza il Committente è tenuto al pagamento delle sole prestazioni del Servizio eseguite fino al momento della cessazione delle attività, nei limiti in cui tali prestazioni risultino utili ai fini dell'uso a cui sono destinate; rimane invece esplicitamente escluso ogni altro compenso a favore dell'Appaltatore.

Le Parti redigeranno in contraddittorio un verbale di constatazione delle prestazioni del Servizio fornite e documentate.

In caso di fallimento di una delle Imprese mandanti, in ipotesi di RTI, l'impresa Capogruppo mandataria, ove non indichi altro operatore economico subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità e accettato dal Committente, è tenuta all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni del Servizio ancora da eseguire.

Art. 51 - Recesso dal Contratto da parte del Committente

Il Committente, senza pregiudizio di altri eventuali diritti ad esso spettanti, si riserva il diritto di recedere dal Contratto:

- qualora l'Appaltatore venisse sottoposto ad una qualsiasi delle procedure concorsuali previste dalla legge o si potesse ragionevolmente ritenere che se ne siano verificati i presupposti necessari o fosse in procinto di essere sottoposto a una di tali procedure e/o venisse posto in liquidazione; in ogni caso, per motivi rimessi al suo discrezionale giudizio:

- a) prima dell'inizio della prestazione del Servizio; la decisione del Committente non produrrà a favore dell'Appaltatore alcun diritto a risarcimento di danni, né alcun compenso per la mancata esecuzione della prestazione del Servizio;
- b) durante l'esecuzione della prestazione del Servizio; il Committente sarà tenuto soltanto, nei confronti dell'Appaltatore, a pagare secondo i corrispettivi stabiliti le prestazioni regolarmente eseguite e documentate, come da verbale di constatazione redatto in contraddittorio tra le Parti.

Il recesso ha effetto comunque dal giorno in cui viene comunicato per iscritto, anche mediante anticipazione via fax, con raccomandata A.R. all'Appaltatore.

Art. 52 - Risoluzione

Il Committente avrà diritto di risolvere il Contratto a norma dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- venire meno dei requisiti tecnico/organizzativi e/o soggettivi dell'Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori previsti dal Contratto o dalla normativa applicabile;
- violazioni della normativa antimafia che comportino decadenze ex lege o comunque il venir meno di requisiti dell'Appaltatore previsti dal Contratto o dalla normativa applicabile;
- ove il Committente richieda in qualsiasi momento all'Appaltatore, anche in corso di Contratto, l'esibizione di documentazione e/o attestazioni per valutare la sussistenza dei requisiti dell'Appaltatore, nel caso in cui tale documentazione o attestazioni non venissero esibite nei termini indicati nella richiesta ovvero i requisiti richiesti risultassero mancanti o insufficienti;
- inadempimento dell'Appaltatore delle norme etiche o in materia di responsabilità amministrativa adottate dal Committente e formanti parte del Contratto;
- inadempimento dell'Appaltatore delle proprie obbligazioni di cui agli 9 - 11- 16 - 17 - 20 - 21 - 22 -23 25 30 31-49-54-55-56 del presente Capitolato Generale;
- negli altri casi espressamente previsti dal Contratto o dalla legge.

In aggiunta alle ipotesi di risoluzione sopra previste, quando il Committente accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni o che comunque legittimi la risoluzione del Contratto a norma dell'articolo 1455 del codice civile, il Committente può trasmettere all'Appaltatore una comunicazione di formale contestazione degli inadempimenti, assegnando all'Appaltatore un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Committente ovvero rimediare agli inadempimenti contestati. Ove entro il termine assegnato l'Appaltatore non provveda a rimediare agli inadempimenti contestati ovvero non trasmetta

delle controdeduzioni con cui giustifichi le ragioni del proprio inadempimento, ovvero il Committente valuti insufficienti le controdeduzioni formulate dall'Appaltatore, quest'ultimo potrà risolvere il Contratto con effetto immediato dandone comunicazione scritta all'Appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al paragrafo precedente, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto stesso, il Committente può assegnare all'Appaltatore un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni scadute e non ancora eseguite. Scaduto il termine assegnato, il Committente e l'Appaltatore si incontrano nella data indicata dal Committente per redigere in contraddittorio un processo verbale che attesti lo stato dei Servizi eseguiti, restando inteso che ove l'Appaltatore non si presenti nella data indicata ovvero le parti non concordino sul contenuto del verbale, il Committente può far redigere lo stesso verbale da un notaio con l'assistenza di un perito. Ove a esito della formazione del predetto verbale l'inadempimento risulti ancora esistente, il Contratto sarà automaticamente risolto, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di corrispondere le penali dovute. Restano ferme eventuali altre disposizioni del Contratto che prevedano l'automatica risoluzione del Contratto (anche quindi in assenza di diffida da parte del Committente e contraddittorio tra le parti) nel caso in cui il ritardo complessivamente accumulato dall'Appaltatore (anche quindi in relazione a diverse scadenze intermedie) raggiunga il tetto massimo previsto nel Contratto medesimo.

Nei casi in cui la risoluzione ha effetto a fronte di una comunicazione del Committente, tale effetto si produce dal giorno in cui il Committente comunichi per iscritto la risoluzione, anche mediante anticipazione via fax, con raccomandata A.R. all'Appaltatore. È fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni subiti o conseguenti e di ogni spesa sostenuta (anche oltre le eventuali penali maturate).

In ogni caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento del prezzo relativo ai Servizi eseguiti e che risultino utili per l'uso a cui sono destinati, determinato in base al Contratto e decurtato degli oneri aggiuntivi rivenienti in capo al Committente dallo scioglimento del Contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta dal Committente per affidare ad altra impresa i Servizi.

Il Committente, a fronte di quanto sopra, corrisponde all'Appaltatore un compenso calcolato sulla base dei prezzi di cui all'elenco contrattuale, per quanto possibile; qualora non possa

farsi ricorso all'elenco prezzi suddetto, né alle modalità di formazione dei prezzi di cui al precedente Art. 41 "Formazione di nuovi prezzi", si procede ad una valutazione consensuale fra le Parti.

Art. 53 - Cause di forza maggiore

Costituiscono causa di forza maggiore solo gli eventi eccezionali (quali ad esempio: le catastrofi naturali, le alluvioni, i sabotaggi, le guerre, i sollevamenti popolari, le ribellioni, ecc.) che non siano imputabili all'Appaltatore e i cui effetti egli non abbia potuto prevenire o non possa superare mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica e organizzativa.

Non saranno quindi considerati cause di forza maggiore nemmeno gli eventi che per quanto non direttamente imputabili all'Appaltatore possano essere riconducibili ad un difetto di previsione e/o di programmazione da parte dello stesso.

Lo sciopero verrà considerato causa di forza maggiore unicamente qualora "generale" o a carattere nazionale del settore a cui appartiene l'Appaltatore e unicamente ai fini del riconoscimento dell'eventuale diritto alla concessione delle proroghe di cui all'Art. 32 "Proroghe". I ritardi di consegna di materiali da parte di Terzi verranno considerati forza maggiore solo se direttamente riconducibili da una delle cause di forza maggiore sopra richiamate.

Analogo principio verrà applicato nel caso di subappalto autorizzato; in caso di subcontratti l'intero rischio della forza maggiore ricade sull'Appaltatore.

L'insorgere e il cessare degli eventi costituenti forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati dall'Appaltatore al Committente per iscritto.

In ogni caso l'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze di qualsiasi genere, ordinarie e straordinarie necessarie ad evitare il verificarsi di ulteriori danni alle opere, alle persone e alle cose ed è tenuto a porre in essere quanto necessario al fine di contenere e ridurre gli eventuali effetti dannosi a carico del Committente causati dagli eventi di forza maggiore.

Art. 54 – Cessione del Contratto

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il Contratto a Terzi.

Il mancato rispetto di tale divieto comporterà l'immediata risoluzione di diritto del Contratto ex art. 1456 c.c., che verrà comunicata mediante raccomandata A.R. all'Appaltatore, salvo il diritto

del Committente al risarcimento di tutti i danni conseguenti e alla rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

Art. 55 – Cessione o affitto d’azienda o di ramo d’azienda

Laddove l'Appaltatore intendesse cedere o affittare, interamente o in parte, l'azienda a Terzi dovrà dare formale comunicazione al Committente di tale suo intendimento almeno 30 (trenta) giorni prima della stipulazione del relativo contratto di cessione o di affitto, allegando contestualmente ogni documentazione relativa (a titolo esemplificativo, la bozza del contratto di cessione o di affitto, copia di copia autentica del certificato di iscrizione del Terzo cessionario/affittuario nel Registro delle Imprese).

Tale obbligo ha lo scopo di consentire al Committente di effettuare, con adeguato anticipo, ogni verifica riguardante il Terzo cessionario o affittuario, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Fermo quanto previsto all'art. 2558 c.c., il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del suddetto obbligo comporterà l'immediata risoluzione di diritto del Contratto ex art. 1456 c.c., che verrà comunicata mediante raccomandata A.R. all'Appaltatore, salvo il diritto del Committente al risarcimento di tutti i danni conseguenti e alla rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

Art. 56 – Variazione dell’assetto societario o gestionale

L'Appaltatore sarà tenuto a comunicare al Committente ogni modificazione del proprio assetto societario o gestionale nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intervenuta modificazione, fornendo al contempo tutte le necessarie evidenze.

Il mancato rispetto di tale obbligo da parte dell'Appaltatore, potrà dar luogo, a insindacabile giudizio del Committente, all'immediata risoluzione di diritto del Contratto ex art. 1456 c.c., che verrà comunicata mediante raccomandata A.R. all'Appaltatore stesso.